

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO (UE) N. 2021/2115, ARTICOLO 58 COMMA 1, LETTERA A), INTERVENTO NEL SETTORE VITIVINICOLO: *RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI* - PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023/2027 APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CAMPAGNA 2024/2025

Piano Strategico della PAC 2023-2027 - Regolamento (UE) n. 2021/2115 art. 58 comma 1 lett. a)

Interventi settore vitivinicolo: Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Disposizioni regionali attuative per la campagna 2024/2025

Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI, DEFINIZIONI E PREMESSA	3
2. ORIENTAMENTO DEGLI INTERVENTI.....	7
3. AREA DI INTERVENTO	8
4. BENEFICIARI DELL'INTERVENTO	8
5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	8
6. REIMPIANTO DI VIGNETI PER RAGIONI FITOSANITARIE	9
7. ATTIVITÀ AMMESSE.....	10
8. ATTIVITÀ E SPESE NON AMMESSE.....	10
9. MODALITÀ TECNICHE	12
10. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI BENEFICIARI.....	14
11. SUPERFICIE MINIMA.....	16
12. TIPOLOGIE DEL SOSTEGNO ED ENTITÀ DEGLI AIUTI.....	17
13. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	18
14. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E ISTRUTTORIA.....	19
15. REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI RRV	23
16. VARIANTI E MODIFICHE MINORI	24
17. DOCUMENTAZIONE DI SPESA E MODALITÀ DI PAGAMENTO	26
18. PAGAMENTO ANTICIPATO SU FIDEJUSSIONE	27
19. PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO	27
20. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO E SVINCOLO	29
21. CONTROLLI.....	30
22. RECUPERI E PENALITÀ.....	32
23. VINCOLI	34
24. ANTIMAFIA.....	34
25. DEMARCAZIONE PSR E RISTRUTTURAZIONE VIGNETI	36
26. CONDIZIONALITÀ.....	37
27. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....	37
28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	37
29. DISPOSIZIONI FINALI	41

1. RIFERIMENTI NORMATIVI, DEFINIZIONI E PREMESSA

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/1408 della Commissione del 16 giugno 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) n. 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) n. 2015/1366 e (UE) n. 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2532 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 e abroga il Regolamento (UE) n. 738/2010 e i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) n. 2015/1368 e (UE) n. 2016/1150, applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
- Decreto Legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune", come modificato dal Decreto Legislativo 23 novembre 2023, n. 188;
- Legge Regionale 15 novembre 2021, n. 15 recante "Revisione del quadro normativo per l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della Legge regionale n. 15 del 1997 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L. R. 27 agosto 1983 n. 34)";
- Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 dell'Italia, presentato alla Commissione il 15 novembre 2022, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C (2022) 8645 final e modificato da ultimo il 23 ottobre 2023 con Decisione di esecuzione C (2023) 6990;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole Prot. n. 5071 del 21 ottobre 2015 - Sotto intervento settoriale del reimpianto dei vigneti a seguito di una estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN

- recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 646643 del 16 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";
 - Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 75113 del 15 febbraio 2024 recante "Modifica al Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, n. 646643 e ss. mm e ii.- ristrutturazione e riconversione dei vigneti: proroga date di presentazione delle domande e di definizione della graduatoria";
 - Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità Alimentare e delle foreste n. 410748 del 4 agosto 2023 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori";
 - Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 681024 del 12 dicembre 2023 ad oggetto "Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2024/2025";
 - Circolare AGEA Coordinamento n. 25014 del 26 marzo 2024 ad oggetto "VITIVINICOLO - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti" e successive modifiche e integrazioni;
 - "Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027, e successive modifiche e integrazioni, pubblicata sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale.

1.2 DEFINIZIONI:

Ai fini delle presenti Disposizioni Applicative, si intende per:

- o **AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Rappresenta l'Organismo Pagatore delle Regioni che non si sono ancora dotate di un Organismo Pagatore regionale, tra cui la Campania.
- o **Appezamento viticolo:** superficie continua coltivata a vite, omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento filari e sesto di impianto).
- o **Attività:** interventi previsti nell'ambito di un progetto di ristrutturazione e riconversione (Riconversione varietale - Ristrutturazione - Miglioramento tecniche - Reimpianto per motivi fitosanitari), come indicate dal regolamento 2021/2115, articolo 58, comma 1, lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv), e descritte dall'art. 5 del DM 646643/2022.
- o **Autorizzazione:** titolo con il quale è concesso l'impianto o il reimpianto di vigneti da uva da vino.
- o **Azione (o Intervento):** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'allegato II al D.M. n. 646643 del 16/12/2022 (es: estirpazione, reimpianto, sovrainnesto, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc.).
- o **Beneficiario:** imprenditore agricolo (riferimento all'articolo 2135 del codice civile) che conduce superfici vitate o detiene autorizzazioni al reimpianto che presenta domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in conformità alle normative comunitarie e nazionali in materia e secondo le modalità e le prescrizioni contenute nelle presenti disposizioni regionali.
- o **CAA:** Centro di Assistenza Agricola Autorizzato - È il soggetto cui il beneficiario ha conferito mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale e per la gestione delle domande di aiuto.
- o **Campagna vitivinicola:** campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.
- o **Campagna di pagamento:** campagna in cui viene erogato l'aiuto da parte dell'OP AGEA. Potrebbe non coincidere con la campagna vitivinicola in cui si presenta la domanda di aiuto, nel

senso che, se un pagamento viene erogato successivamente al 31 luglio, deve intendersi erogato nella campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la domanda di aiuto.

- **Conduttore:** persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nella azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo.
- **Contributo:** è il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione erogato nel limite del 75% della spesa determinata sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale, basati sull'unità di misura delle superfici vitate effettivamente misurate, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2022/126.
- **Costi Standard:** costi unitari, elaborati secondo le modalità stabilite all'articolo 21 del regolamento di esecuzione 2022/126. Sono utilizzati per stabilire il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, elaborate a livello nazionale e pubblicate sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale.
- **CUAA:** Codice unico di identificazione delle aziende agricole. Corrisponde al codice fiscale/P.IVA con il quale l'Azienda è censita nel SIAN. È il numero identificativo da utilizzarsi in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 503/99.
- **DRA:** disposizioni regionali di attuazione dell'intervento RRV. Rappresentano il bando regionale, con il quale vengono specificate le norme tecniche e procedurali di attuazione per l'ottenimento del finanziamento degli interventi approvati a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa
- **Ente Istruttore UOD Provinciale:** è l'Ufficio territorialmente competente - Unità Operativa Dirigenziale (UOD) della Direzione Generale delle Politiche agricole Alimentari e Forestali, cui sono delegate le attività di istruttoria delle domande di sostegno e le verifiche inerenti le domande di pagamento.
- **Estirpazione:** eliminazione totale dei ceppi che su superficie su cui insisteva un vigneto.
- **FEAGA:** Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.
- **Impianto/reimpianto:** messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di vino. La conclusione della messa a dimora delle barbatelle rappresenta il momento giuridico del nuovo impianto anche se lo stesso deve essere completato nelle strutture (pali, filo di ferro, ecc.).
- **MASAF:** è il Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.
- **Misurazione dei vigneti:** la superficie vitata impiantata viene misurata in fase di accertamento finale ai sensi dell'articolo 42 comma 1 del Regolamento delegato n. 2022/126. Tale superficie viene confrontata con la superficie ammessa a finanziamento, avvalendosi se ne ricorrono le condizioni della tolleranza tecnica di misurazione.
- **Modifica minore:** variazione che non è soggetta ad autorizzazione, ma per la quale è prevista la gestione di uno specifico format nell'applicativo SIAN di compilazione domande di sostegno.
- **Operazione:** insieme di azioni e attività previste nel progetto che viene presentato dal richiedente ai fini della partecipazione all'intervento RRV. L'operazione, quindi, contiene una o più attività considerate ammissibili dalla normativa comunitaria e dal DM 646643/2022.
- **Parcella viticola aziendale:** è la superficie condotta da una singola Azienda, di un determinato appezzamento viticolo (vedi sopra). La delimitazione aziendale è quella della consistenza presente nel fascicolo aziendale.
- **PSN:** Piano Strategico Nazionale della PAC di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115.
- **Potenziale produttivo aziendale:** le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino e le autorizzazioni al reimpianto ancora valide.
- **Reimpianto anticipato:** Impianto di un vigneto con garanzia della estirpazione di una superficie vitata equivalente entro la terza campagna dalla messa a dimora delle barbatelle.
- **Ristrutturazione e riconversione:** interventi da realizzare sulle superfici aziendali in conduzione e ne sia comprovabile il legittimo possesso, riguardante le opere di riconversione varietale

(realizzabile mediante il reimpianto), la diversa collocazione (realizzabile mediante il reimpianto), il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, palificazioni, ecc.).

- **Superficie vitata riconosciuta ai fini del sostegno:** è quella definita ai sensi di quanto disposto dall' articolo 42 del Reg. (UE) n. 2022/126. La superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari.
- **Tolleranza tecnica di misurazione:** ai soli fini del controllo del potenziale produttivo è la tolleranza tecnica di misurazione della superficie definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicarsi al perimetro della parcella viticola aziendale. La tolleranza tecnica di misurazione va applicata nelle misurazioni dei vigneti in fase di controllo in loco dopo la conclusione dell'operazione e precedente il pagamento finale e va considerata sia in senso negativo che positivo, determinando l'intervallo di superficie misurata entro il quale può essere considerata corretta ai fini del pagamento la superficie dichiarata.
- **TSCU:** Tabelle Unità di Costi Standard da applicarsi all'intervento RRV dal 2024/2025, elaborate per la nuova programmazione della PAC 2023 - 2027 dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Crea e la Rete Rurale Nazionale.
- **Unità Tecnico Economica (UTE):** ai sensi del DPR n. 503/99 è data dall'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e agricole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.
- **Unità vitata (U.V.):** superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto d'impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno, anno di impianto).
- **UOD 50.07.15 - Politica Agricola Comune:** è l'Unità Operativa Dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, cui sono demandate le competenze in materia di coordinamento e programmazione in ambito vitivinicolo.
- **Variante:** modifica per la quale deve essere presentata una domanda gestita sul SIAN soggetta ad approvazione preventiva da parte dell'Ufficio competente.
- **Vigneto:** unità di base, costituita da una o da un insieme di U.V., compatibili con i disciplinari di produzione dei corrispondenti vini ottenibili.
- **Uffici territoriali:** sono le UOD competenti per Provincia della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali.

1.3 PREMESSA

Le presenti disposizioni regionali di attuazione (DRA) definiscono per la campagna 2024/2025 le modalità operative per l'accesso all'intervento della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti di cui all'art. 58 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021.

Le problematiche della filiera vitivinicola regionale sono ancora connesse con le caratteristiche strutturali e le ridotte dimensioni della media delle aziende vitivinicole della Regione Campania. Tuttavia, il settore della trasformazione vitivinicola rappresenta un comparto di eccellenza dell'agroalimentare regionale, con notevoli margini di crescita di competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese.

In tale contesto, gli **obiettivi principali da perseguire con la ristrutturazione e riconversione dei vigneti**, compatibilmente con la normativa dell'Unione ed in linea con il percorso di crescita enologica che la Regione ha avviato fin dall'inizio dagli anni '90 sono:

- migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

- favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione di prodotti chimici di sintesi;
- contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Per raggiungere gli obiettivi sopraindicati le operazioni proposte dovranno prefiggersi di ammodernare gli impianti viticoli, di aumentare la competitività dei produttori, crescere la qualità della produzione rafforzandone la loro identità nei diversi areali viticoli anche mediante l'incremento della meccanizzazione per la riduzione dei costi di produzione.

Al contempo è auspicabile promuovere il mantenimento di vigneti autoctoni e forme di allevamento storicamente presenti in Regione, nonché la coltivazione della vite in aree particolarmente vocate perseguendo obiettivi di tutela del paesaggio e degli habitat nonché della biodiversità. L'enologia regionale si caratterizza per l'enorme ricchezza varietale presente sul territorio. In Campania si conta un patrimonio ampelografico di oltre 100 vitigni autoctoni che non ha pari in nessuna delle aree viticole del mondo, oltre alla molteplicità di ambienti vocati alla coltivazione della vite, ciascuno con connotazioni molto specifiche, spaziando dall'area del Massico ai vini vulcanici del Vesuvio, dei Campi Flegrei e dell'isola d'Ischia, dalle espressioni eleganti delle aree interne dell'Irpinia e del Sannio a quelle più fresche della Costa d'Amalfi e del Cilento.

Per la **viticoltura di pianura**, in gran parte standardizzata su un livello produttivo che corrisponde alle esigenze di una precisa fascia di mercato, gli interventi sono finalizzati prevalentemente al contenimento dei costi di produzione.

Per migliorare il rapporto qualità-prezzo nelle **aziende collinari** occorre che le risorse economiche per la zona collinare siano destinate soprattutto al miglioramento della qualità con riferimento alla scelta del binomio ottimale "vitigno-ambiente" e all'incentivazione di progetti riguardanti il rinnovamento dei vigneti secondo idonei criteri di densità di impianto, forma di allevamento, scelta del portinnesto, tecniche di vinificazione, in modo tale da ottenere un elevato standard qualitativo finalizzato alle esigenze del mercato.

Un elemento in grado di collegare le diverse viticolture presenti in Regione è rappresentato dalle denominazioni d'origine (DOC e DOCG) e dalle indicazioni geografiche (IGT). La Regione nel complesso vanta oggi 15 DOC e 4 DOCG (complessivamente n. 19 DOP), oltre a 10 IGP.

Le DO hanno una forte valenza territoriale. Associano alla salvaguardia di un paesaggio e di un patrimonio viticolo importante per i produttori di eccellenza, in particolare per quelli che fanno accoglienza turistica in azienda, ma, al contempo, costituiscono l'elemento strategico per una politica di marketing di prodotto sui mercati nazionali e internazionali e l'elemento di unione e di legame con il territorio per i piccoli produttori locali.

In Campania hanno notevole sviluppo e importanza economica anche i vini a IGT, produzioni con meno vincoli nella fase di produzione, che si prestano a soddisfare una domanda di vini a prezzi accessibili e di buon livello qualitativo.

2. ORIENTAMENTO DEGLI INTERVENTI

Occorre promuovere la realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità, sotto il profilo fisiologico e della gestione, commisurati alle diverse situazioni ambientali impiegando combinazioni portinnesti/varietà opportune.

Le forme di allevamento dovranno essere, a seconda delle diverse situazioni ambientali, meno espanse utilizzando forme verticali del tipo cordone speronato, a spalliera, guyot, ecc. Pertanto, sono da privilegiare le **forme di allevamento verticali e le potature corte**. Quest'ultima condizione deriva dal fatto che la stragrande maggioranza dei vitigni presentano una minore produttività sulle prime gemme rispetto a quelle di ordine successivo, quindi, la potatura corta tende a ridurre la produzione e ad aumentare la qualità delle produzioni, soprattutto in funzione di una maturazione più uniforme.

Le tecniche di gestione del vigneto devono ispirarsi ai principi della produzione integrata, nel rispetto dell'equilibrio del vigneto, dell'ambiente e della salute di operatori e consumatori. La concimazione deve tener conto delle asportazioni del vigneto e della dotazione del terreno in elementi della fertilità, nonché del tipo di gestione del suolo. **È auspicabile il ricorso all'inerbimento** come tecnica di ripristino e riequilibrio ambientale e di fattore di regolazione della vigoria delle piante in particolari condizioni, quali

pianure fertili e varietà ad elevata vigoria intrinseca. Piante in equilibrio presentano anche chiome non eccessivamente dense e quindi con un microclima interno sfavorevole allo sviluppo delle crittogame. In questo modo sono facilitate strategie di difesa integrata o biologica.

Nel caso in cui sia previsto l'impiego di varietà autoctone e i vivaisti al momento siano sforniti di barbatelle innestate, è consentito l'utilizzo di barbatelle selvatiche certificate il cui innesto deve essere effettuato utilizzando marze provenienti da impianti di piante madri marze (PMM) denunciati dai vivaisti e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164 e s.m.i. Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite).

3. AREA DI INTERVENTO

Le aree territoriali della Regione Campania, che possono beneficiare delle compensazioni finanziarie previste dall'intervento RRV, sono tutte quelle riportate nei rispettivi disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine (DO) e Indicazione Geografica (IG), della Regione Campania

Relativamente ai vitigni ammessi è obbligatorio l'utilizzo esclusivo delle varietà previste nei disciplinari di produzione dei vini e iscritte nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite di cui al Decreto Dirigenziale Regionale della UOD 50.07.20 del 09/02/2024 n. 37 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della rivendicazione annuale e scelta vendemmiale tra le varie DO/IG, eventualmente coesistenti sulla medesima superficie, vi è l'obbligo di chiedere, alle UOD competenti per territorio, l'aggiornamento dello schedario viticolo, nonché l'allineamento con il fascicolo aziendale e l'idoneità tecnica per la rivendicazione di una determinata tipologia di vino DO/IG, in relazione a quanto previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

4. BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

Possono accedere all'intervento settoriale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 58 comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115 i seguenti soggetti che conducono vigneti o detengono autorizzazioni all'impianto ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013:

- imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del Codice civile singoli e associati in possesso di Partita IVA e iscritti alla CCIAA con codice ATECO 01;
- le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento;
- le cooperative agricole e sociali agricole;
- le società agricole di persone o di capitali;
- altri soggetti comunque iscritti nel registro delle Imprese alla CCIAA, con attività connesse comunque all'attività agricola ed in possesso della relativa Partita IVA.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

In via preliminare si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2022/126, non è concesso alcun sostegno ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ai fini dell'ammissibilità, alla data di presentazione della domanda, i soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti, a pena di inammissibilità:

- condurre superfici vitate con varietà di uve da vino o essere in possesso di autorizzazioni al reimpianto dei vigneti di cui all'articolo 66 e 68 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Sono escluse le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 che beneficino di aiuti nell'ambito dello Sviluppo Rurale (CSR). Sono escluse anche le autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9;
- per le superfici vitate in conduzione, aver presentato la dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione, almeno nella precedente campagna vitivinicola rispetto a quella di presentazione della domanda di sostegno RRV, di cui all'articolo 33 del Regolamento (UE) n. 2018/273 della Commissione e all'articolo 24 del Regolamento (UE) di esecuzione n. 2018/274. Le U.V. oggetto di domanda devono quindi risultare nella dichiarazione - In caso di nuovo conduttore è necessaria

la dichiarazione da parte del precedente conduttore. Al riguardo, si ricorda che la campagna vitivinicola inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo, inoltre, l'obbligo di dichiarazione vale per tutte le superfici vitate aziendali e la dichiarazione va resa obbligatoriamente anche con produzione pari a zero in caso di calamità, di vendemmia verde, ecc.). L'obbligo di presentazione è valido anche nel caso in cui l'inizio della conduzione delle unità vitate indicate in domanda coincida con la campagna vitivinicola di presentazione della domanda. In tal caso, ai fini del controllo, bisogna indicare il CUAA del precedente conduttore che deve aver rispettato gli obblighi sulla presentazione della dichiarazione;

- aver completato, sulle superfici vitate oggetto di ristrutturazione e riconversione, le operazioni di allineamento del dato di superficie registrato nello schedario con il dato presente nel GIS ed aver allineato nello schedario viticolo i dati delle caratteristiche tecniche del vigneto (sesto/varietà e forma di allevamento). *Al riguardo, prima della presentazione della domanda di sostegno è opportuna una preventiva verificare delle caratteristiche agronomiche del vigneto presenti nello schedario viticolo regionale e, se del caso, chiederne una modifica alla UOD competente per territorio per evitare la non ammissibilità delle superfici non allineate che scaturiscono dai controlli ex-ante da parte di AGEA;*
- aver costituito o aggiornato il Fascicolo Aziendale ai sensi del DPR n. 503/99 e del D. Lgs n. 99/2004, rivolgendosi a un Centro di Assistenza Agricolo Autorizzato. L'aggiornamento deve riguardare anche i dati tecnici (varietà, sesto impianto, anno di impianto, forma di allevamento, ecc.) delle Unità Vitate, a pena di esclusione delle superfici, in caso di riscontro difformità a seguito delle verifiche in loco (ex-ante). Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.M. MASAF n. 99707 del 1° marzo 2021, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare;
- aver attivato e indicato nel fascicolo aziendale l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 221/2012 e successive modifiche ed integrazioni che dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del collaudo e, in caso di sostituzione si dovrà provvedere ad aggiornare il fascicolo aziendale. La PEC deve essere intestata all'Azienda o al titolare/rappresentante legale e non ad un soggetto terzo;
- non ricadere in casi di esclusione dall'intervento RRV nella campagna di presentazione della domanda 2024/2025;
- essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che è condizione di ammissibilità definitiva ai fini della concessione del contributo. Se in sede di istruttoria l'esito della verifica del DURC on-line non è regolare, la domanda non potrà essere proposta in graduatoria di ammissibilità. Tuttavia, è consentita la regolarizzazione del DURC entro la data di approvazione della graduatoria regionale di ammissibilità. Le domande con DURC in verifica sono ammesse con riserva.

Le superfici agricole su cui devono essere realizzate le operazioni ammesse devono essere condotte in base ad un legittimo titolo registrato ai sensi di legge (il comodato non è titolo ammesso), idonee all'impianto del vigneto ed esenti da vincoli di qualsiasi genere connessi con le tipologie di lavori richiesti con la domanda RRV.

I conduttori non proprietari delle superfici oggetto di intervento, devono allegare alla domanda il consenso per la realizzazione dei lavori, sottoscritto dal proprietario o da tutti i proprietari delle superfici e, in caso di Società, dal rappresentante legale (*allegato 5 della Circolare AGEA OP - I.O. n. 61/2024 del 21/05/2024*).

6. REIMPIANTO DI VIGNETI PER RAGIONI FITOSANITARIE

Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a), interlinea iii), del Regolamento (UE) n. 2021/2115, dell'articolo 41 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 e dell'articolo 10 del D.M. n. 646643/2022, i produttori accedono all'aiuto per le azioni di reimpianto per motivi fitosanitari **solo** a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Servizio Fitosanitario Regionale o da eventuale altro Ufficio competente.

Il provvedimento di estirpazione obbligatoria contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;

- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'allegato III al citato D.M. n. 646643/2022;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso alle UOD territorialmente competenti della DG 50.07 che provvedono alle istruttorie delle domande di Ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

La documentazione **che giustifica il reimpianto per motivi fitosanitari** è conservata presso il Servizio Fitosanitario Regionale.

7. ATTIVITÀ AMMESSE

Ciascuna operazione oggetto di domanda di sostegno contiene una o più **attività ammesse** dalla regolamentazione dell'UE come indicate all'articolo 5 del D.M. n. 646643/2022.

Le **attività** di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono di seguito descritte.

A. la riconversione varietale che consiste nel **reimpianto** sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, **di una diversa varietà di vite**, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale:

A.1: *estirpazione e reimpianto di un vigneto;*

A.2: *reimpianto con autorizzazione;*

A.3: *reimpianto anticipato in ambito aziendale. Prevede la coesistenza del precedente vigneto, per un periodo massimo di tre campagne, con il nuovo vigneto che si andrà a realizzare*

B. la ristrutturazione, che consiste nella **diversa collocazione del vigneto** attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche, oppure, nel reimpianto del vigneto sulla **stessa particella** ma con **modifiche della forma di allevamento** o del **sesto di impianto**:

B.1: *estirpazione e reimpianto di un vigneto;*

B.2: *reimpianto con autorizzazione;*

B.3: *reimpianto anticipato in ambito aziendale. Prevede la coesistenza del precedente vigneto, per un periodo massimo di tre campagne, con il nuovo vigneto che si andrà a realizzare.*

C. reimpianto di vigneti a seguito di un'**estirpazione obbligatoria** per **ragioni fitosanitarie** su decisione dell'Autorità competente - Servizio Fitosanitario regionale.

Il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto, e, comunque, non può essere superiore alla validità dell'autorizzazione al reimpianto.

Il **reimpianto anticipato**, come sopra definito per le attività A e B, è consentito solo qualora il richiedente dimostri di non possedere autorizzazioni in numero sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto.

L'impegno del produttore a estirpare un vigneto in coltura pura di un'equivalente superficie vitata entro il termine di 3 campagne viene garantito da una fidejussione bancaria o assicurativa, a favore della Regione Campania, fissata in euro 12.000,00 (dodicimila) per ettaro di durata non inferiore alle 3 campagne considerate, conforme allo schema di polizza allegato alle presenti DRA. In caso di reimpianto anticipato non è riconosciuto l'indennizzo per le perdite di reddito.

8. ATTIVITÀ E SPESE NON AMMESSE

Non risultano ammissibili operazioni avviate in data antecedente a quella della presentazione della domanda di sostegno. A tal fine, **l'OPERAZIONE SI CONSIDERA AVVIATA** qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) siano stati già effettuati lavori di squadratura e picchettamento;

- b) sia già avvenuta la consegna, attestata da fattura o Documento di Trasporto (DDT), relativa al materiale per la realizzazione del nuovo vigneto o siano stati già sostenuti i costi di concimazione di fondo e lavorazione di preparazione del terreno;
- c) siano state avviate le operazioni di estirpazione con asportazione di fili o pali oppure dei ceppi di vite.

Non sono ammissibili e **comportano l'esclusione di tutta l'operazione**, i seguenti interventi:

- d) **interventi di rinnovo normale dei vigneti**, con ciò intendendosi il reimpianto del vigneto sulla stessa superficie, con la stessa varietà di uva da vino e secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando il vigneto è giunto al termine ciclo di vita produttiva naturale. Al riguardo, secondo quanto emerso in sede di Audit da parte dei Servizi della Commissione UE, in caso di richiesta di contributo per estirpazione nell'ambito dell'Intervento RRV, il richiedente dovrà dichiarare che non trattasi di normale rinnovo di precedente vigneto. Le UOD competenti, in sede di istruttoria, verificheranno, anche a campione, tali dichiarazioni con ogni modalità ritenuta idonea, verbalizzandone gli esiti.
- e) **operazioni realizzate, nella totalità o in parte, su “superfici vitate abbandonate”** come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzate su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole (par. 12.2 I.O. AGEA n. 61/2024);
- f) attività che riguardano vigneti che negli **ultimi cinque anni abbiano beneficiato** di contributi pubblici per gli stessi interventi. Nel caso in cui un vigneto abbia già usufruito di contributi nell'ambito della RRV per l'ex Azione C, e nel caso la precedente domanda abbia riguardato solo la sostituzione delle strutture di sostegno, è possibile presentare una nuova domanda nel periodo dei cinque anni, allegando una relazione tecnica, con documentazione fotografica, in cui viene dimostrato il deterioramento delle strutture di sostegno, eventualmente accertato anche da parte dell'Ufficio territorialmente competente. In tal caso, il produttore interessato, contestualmente alla nuova domanda RRV, presenterà motivata richiesta all'Ufficio territorialmente competente che procederà all'accoglimento o meno, sulla base delle proprie determinazioni;
- g) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con **densità inferiore a quella prevista dai rispettivi disciplinari** di produzione dei vini DO/IG della Regione Campania;
- h) **interventi riconducibili alla normale gestione del vigneto**, vale a dire tutte le attività tecniche necessarie per l'ordinaria manutenzione del vigneto (es. rimpiazzo di fallanze) e che non rappresentano un cambiamento strutturale;
- i) interventi su vigneti realizzati, nella totalità o in parte, in assenza delle comunicazioni previste dalla normativa vigente di settore (es. omessa comunicazione di estirpazione e/o di reimpianto), anche qualora l'omissione venga accertata in corso di istruttoria della domanda di sostegno;
- j) interventi su vigneti che presentino, nella totalità o in parte, difformità (per superficie, età dell'impianto, vitigno, forma di allevamento e/o sesto di impianto) tra le informazioni contenute nello schedario viticolo del richiedente e quanto accertato in campo durante l'esecuzione di controlli ex ante;
- k) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per uve atte a dare **vini da tavola comuni la cui destinazione**, dopo l'intervento, rimane vino senza denominazione (IG/DO);
- l) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di **vigneti allevati a tendone**, salvo che nelle aree in cui è consentita la deroga.

Non sono inoltre ammissibili e **comportano l'inammissibilità della superficie vitata** richiesta a contributo, o la decadenza dal contributo medesimo, gli interventi:

- da realizzare con autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 649010 del 19 dicembre 2022;
- da realizzare con autorizzazioni da conversione di diritti di reimpianto derivanti da trasferimento;
- di reimpianto di filari singoli di vite anche se contigui a vigneti aventi le caratteristiche indicate nel successivo paragrafo 9 “Modalità tecniche”;
- realizzati con modalità tecniche diverse da quelle ammissibili e di seguito indicate.

Non sono altresì ammessi a contributo le spese relative a:

- la protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli e grandine;
- la costruzione di frangivento e muri di protezione;
- la costruzione di strade carrozzabili;
- l'acquisto di elevatori, macchine ed attrezzi ivi compresi trattori o mezzi di trasporto;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati. Gli aiuti erogati nell'ambito del presente intervento non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie.
- IVA, imposte e tasse;
- spese tecniche e spese generali;
- estirpazione dei vigneti a seguito dell'obbligo di estirpazione per ragioni fitosanitarie;
- spese per livellamento, spietramento e realizzazione di scoline o impianti di drenaggio;
- impianti di irrigazione.

Spese tecniche e generali - Si precisa che tali spese non sono previste tra quelle utilizzate nella metodologia per i criteri di calcolo della Tabella Standard dei Costi Unitari (TSCU) elaborata dal MASAF di concerto con il CREA e la Rete Rurale per la corrente campagna 2024/2025 (<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>), pertanto, non rientrano tra le voci di costo rendicontabili e ammissibili per l'intervento della Ristrutturazione e Riconversione Vigneti. Il rapporto tra il beneficiario e il tecnico progettista deve intendersi di natura privatistica, quindi, devono essere utilizzati ed applicati tutti gli strumenti e gli istituti contrattualistici, contributivi e fiscali previsti dalle vigenti normative in materia.

9. MODALITÀ TECNICHE

I vigneti ristrutturati e riconvertiti con l'intervento RRV devono essere razionali, preferibilmente idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno contenente anche più attività ammissibili, afferenti anche a più territori della Regione Campania.

Le varietà di uve da vino che possono essere utilizzate nelle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni/PA in conformità all'accordo tra il Ministro e le Regioni/PA del 25 luglio 2002, limitatamente a quelle consentite dai rispettivi disciplinari di produzione dei vini a DO e IG regionali, riportate nell'elenco delle varietà di uve da vino idonee alla coltivazione nel territorio della Regione Campania di cui all'allegato A del DDR n. 37 del 09/02/2024 e sue ss.mm.ii., ad esclusione del varietà classificate come varietà in osservazione, reperibile sul sito internet dell'Assessorato regionale all'Agricoltura: http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_13-02-24T.html.

Le forme di allevamento ammesse sono quelle verticali (guyot, cordone speronato, a spalliera, ecc.). Tuttavia, per motivi legati alla conservazione del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, fermo restando i vincoli previsti dai singoli disciplinari di produzione, è ammessa deroga per alcune zone costiere (*Costa d'Amalfi, Penisola Sorrentina o altre*) oppure nelle zone soggette a determinati vincoli paesaggistici. In tali zone possono essere utilizzate anche forma di allevamento orizzontali del tipo a pergola o a tendone.

In riferimento alla densità di impianto il numero di minimo ceppi ad ettaro non può **essere inferiore a 3000 barbatelle per ettaro** o comunque inferiore a quello indicato nei rispettivi disciplinari di produzione, qualora previsto. Inoltre, sempreché il disciplinare di produzione lo consente, si possono adottare sesti di impianto inferiori, fermo restando che la densità di impianto deve essere pari ad almeno 2.000 ceppi per ettaro, pena la non ammissibilità o la decadenza dal contributo relativo all'intera superficie vitata impiantata, se in sede di collaudo si verifica una densità inferiore a quella minima ammissibile.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle attività di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale

di moltiplicazione vegetativa della vite ai sensi del D.Lgs. n. 16/2021 "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

A tal fine, il materiale vivaistico deve essere di **categoria: "certificato" o "standard"**. Tale indicazione deve risultare nella fattura di vendita del materiale vegetale impiegato nell'impianto emessa dal vivaista viticolo al richiedente il contributo. In assenza di indicazione in fattura, il beneficiario dovrà allegare, unitamente alla domanda di pagamento, copia delle etichette che certificano l'appartenenza alla categoria sopraindicata ("certificato" o "standard") apposte su ogni imballaggio o mazzo di barbatelle utilizzate nell'impianto richiesto a contributo. Tali etichette dovranno comunque essere conservate in azienda per almeno un anno ed esibite, a richiesta, durante il controllo.

Indicazioni generali dell'Intervento

Non è ammesso l'utilizzo di materiale vivaistico ottenuto in ambito aziendale o di materiale fornito da operatori non autorizzati o privo di indicazioni esaustive in fattura e/o delle etichette, pena la decadenza dal contributo concesso.

Non sono ammessi impianti realizzati con utilizzo di **strutture di sostegno usate o di recupero**, a pena di decadenza dall'intero contributo concesso.

L'impianto richiesto a contributo a valere sulle presenti Disposizioni deve essere sorretto da pali di testata ad ogni estremità dei filari che lo costituiscono, non è ammessa la realizzazione in continuità con altri impianti già realizzati o in corso di contestuale realizzazione, pena la decadenza dal contributo per l'importo relativo alle strutture di sostegno. Inoltre, a collaudo, dovranno risultare presenti nel vigneto tutte le strutture di sostegno (pali intermedi, fili di sostegno, ecc.) ordinarie per le diverse caratteristiche tecniche dell'impianto oggetto di contributo (in funzione del sesto, della forma di allevamento, ecc.).

Le superfici che in sede di collaudo non rispondono alle caratteristiche previste dalle tabelle dei costi standard semplificati saranno escluse dall'aiuto. Tale principio vale sia se le densità di impianto non corrispondono a quelle richieste ed ammesse (ad esempio si riscontra una densità inferiore a quella richiesta ed ammessa), sia se si rinviene materiale usato o mancanza di elementi caratterizzanti (*armature, sostegni, fili, ecc.*).

I **pali di sostegno** devono essere preferibilmente in legno, possibilmente di castagno o di altra essenza forte. Sono ammessi anche altre tipologie di pali (ferro, acciaio, ecompatibili ecc.).

Nelle zone soggette a vincoli (paesaggistici, storici, ambientali, ecc.) i pali da utilizzare dovranno conformarsi ad eventuali prescrizioni vigenti nei rispettivi territori previste dall'Ente competente (*Ente parco, Comunità Montana, Comune, ecc.*).

Quando con l'Intervento RRV è previsto l'**estirpazione del vecchio vigneto** (*Azioni A.1, B.1*) il proponente, precedentemente o contestualmente alla trasmissione della domanda RRV, dovrà provvedere ad inoltrare alla UOD territorialmente competente anche la richiesta di nulla osta all'estirpazione della superficie vitata in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ed in linea con quanto previsto dalla Circolare regionale prot. n. 060678 del 2 febbraio 2024 e ss.mm.ii. http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_22-11-23.html .

Inoltre, il produttore, successivamente alla notifica di finanziabilità della domanda, dovrà provvedere ad estirpare il vigneto oggetto di intervento fermo restando il rispetto del termine fissato per i controlli ex-ante dalla Circolare AGEA I.O. n. 61 del 21 maggio 2024, ovvero a far data dal 5 novembre 2024. A seguito dell'estirpazione del vecchio vigneto è obbligatorio comunicare alla UOD territorialmente competente l'avvenuto estirpo, pena la decadenza della domanda. In altri termini, per evitare la coesistenza del vecchio vigneto con il nuovo con aumento del potenziale produttivo (tranne in caso di reimpianto anticipato con polizza a favore della Regione), è obbligatorio estirpare il vigneto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di comunicazione della finanziabilità (*es: per una domanda RRV cui è stata comunicata la finanziabilità a dicembre 2024 il termine massimo di estirpazione dei vigneti è fissato al 30 giugno 2025*). In caso di mancata comunicazione, non avendo rispettato gli impegni assunti, la UOD competente avvierà il procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/90 per la decadenza della domanda. Inoltre, la UOD competente provvede comunque a modificare l'utilizzo del

suolo e lo schedario viticolo e l'idoneità delle schede UNAR e quanto altro occorra ed a predisporre eventuali controlli a campione in Azienda.

10. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI BENEFICIARI

I vigneti impiantati con i contributi di cui alle presenti DRA, in assenza di comprovate cause di forza maggiore o circostanze eccezionali prontamente comunicate, non possono essere estirpati prima di cinque campagne a decorrere dalla data di accertamento finale dei lavori (collaudo), pena la revoca del finanziamento e il recupero del contributo già erogato con l'applicazione delle eventuali sanzioni e penali. I beneficiari sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionale in materia.

Entro la seconda campagna dall'impianto del vigneto oggetto di ristrutturazione e riconversione, per i quali resta l'obbligo di destinazione delle produzioni a DO/IG, il beneficiario deve inoltrare al competente Uffici UOD territoriale la richiesta per l'attribuzione dell'idoneità nello schedario delle superfici alla produzione di vino a DO/IG.

I beneficiari degli aiuti sono responsabili di tutti gli impegni sottoscritti in domanda, dalla programmazione dei lavori alla realizzazione degli interventi ammessi, nonché degli obblighi e adempimenti amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, quali ad esempio l'aggiornamento del fascicolo aziendale e dello schedario prima della presentazione della domanda di sostegno, la tipologia di pagamento scelto (collaudo o anticipato), la tempistica di realizzazione dei lavori secondo il cronoprogramma scelto ed indicato nella domanda, il rispetto della tempistica inerente le comunicazioni, l'obbligo di mantenimento della PEC, il rispetto delle procedure tecnico-amministrative in ordine ad eventuali vincoli esistenti sulle superfici oggetto di intervento, in conformità a quanto previsto dalla Circolare regionale prot. n. 060678 del 02/02/2024 e ss.mm.ii. http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_22-11-23.html sollevando la Regione Campania da eventuali inosservanze delle normative e delle prescrizioni in materia.

La mancata presentazione della domanda entro i termini previsti o il mancato rispetto delle tempistiche e scadenze previste, per cause imputabili al beneficiario e in assenza di cause di forza maggiore, comporta l'esclusione dai benefici previsti dall'intervento e la restituzione dell'eventuale anticipo ricevuto maggiorato del 10%, oltre alle penalità previste dal D.M. n. 646643 del 16 dicembre 2022.

Per quanto riguarda le **dichiarazioni obbligatorie di vendemmia**, si ribadisce che vige l'obbligo di dichiarazione per tutte le superfici vitate aziendali **anche con produzione pari a zero** (in caso di calamità, di vendemmia verde, ecc.).

In caso di omissione di presentazione per cause di forza maggiore così come definito dalla normativa dell'Unione Europea, il richiedente dovrà presentare la prescritta documentazione comprovante la causa di forza maggiore. La mancata presentazione della dichiarazione di vendemmia è oggetto di segnalazione all'Ufficio all'ICQRF competente per l'applicazione delle sanzioni previste.

I soggetti titolari di aziende non vitate che intendono iniziare l'attività viticola sono esonerati, ovviamente, dall'obbligo di aver presentato la dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino. In caso di subentro a precedente conduttore di superfici vitate dovrà essere indicato il CUAA del precedente conduttore.

I beneficiari sono **responsabili della realizzazione di impianti** non corrispondenti ai criteri previsti dai costi standard semplificati in ordine al rispetto della densità di impianto, dei materiali usati e degli elementi caratterizzanti il vigneto (armature, sostegni, fili, ecc.).

FASCICOLO AZIENDALE E IBAN

È condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il Fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D. Lgs. n. 99/2004 ed inteso come modello cartaceo e/o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali.

La costituzione o aggiornamento del Fascicolo aziendale consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. n. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i..

Pertanto, la domanda è disposta in base ai contenuti informativi del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel fascicolo aziendale tutte le superfici che conducono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di domanda o meno di adesione alla RRV.

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria. Inoltre, l'articolo 9, paragrafo 3, del medesimo DM prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulle superfici e costituisca la base per effettuare le verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno, quindi, recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Inoltre, l'aggiornamento del fascicolo deve riguardare anche i dati tecnici (varietà, sesto impianto, anno di impianto, forma di allevamento, ecc.) delle superfici e delle Unità Vitale, a pena di esclusione delle superfici, in caso di riscontro difformità a seguito delle verifiche ex-ante in campo da parte d AGEA.

Nella costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, il beneficiario dovrà necessariamente aggiornare le proprie **coordinate bancarie (IBAN)** ai fini dell'accreditamento degli importi da erogare a titolo di aiuto comunitario.

Al riguardo si rappresenta che dal 2010 AGEA attua un controllo sistematico sui codici IBAN indicati dai produttori nelle domande di pagamento, al fine di verificare la reale esistenza del codice IBAN nel circuito interbancario e la coerenza dello stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento stessa. Si evidenzia che l'intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento. È ammesso il c/c cointestato ma ciascun conto può essere associato ad un solo Fascicolo aziendale.

L'**IBAN** che identifica in maniera univoca il rapporto tra beneficiario ed Istituto di credito, è requisito obbligatorio richiesto dalla legge (D.lgs 11/2010), per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari. Pertanto, il beneficiario ha l'obbligo di comunicare sotto la propria responsabilità il proprio IBAN al momento di presentazione della domanda, nonché l'obbligo di comunicarne ogni eventuale variazione nella domanda di aiuto e nel fascicolo aziendale, entro il termine utile per consentire il regolare pagamento da parte dell'O.P. AGEA.

La mancata o l'errata comunicazione da parte del beneficiario dell'IBAN, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non comporta alcuna imputazione di responsabilità in capo alla pubblica amministrazione in caso di mancato pagamento dell'aiuto.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

In fase di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, inoltre, il beneficiario dovrà obbligatoriamente registrare/aggiornare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici. La PEC, quindi, è obbligatoria e sarà utilizzata come unico strumento di comunicazione tra l'Amministrazione e il beneficiario.

Pertanto, nelle domande è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata e la sottoscrizione del modello di autocertificazione secondo quanto riportato nell'allegato 6 delle I.O. AGEA n. 61 del 21/05/2024

REGOLARITÀ DELLE SUPERFICI

Alla data di presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 che:

- a) le unità vitate oggetto dell'intervento sono in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli;

- b) le superfici oggetto dell'intervento non hanno beneficiato di altre agevolazioni finalizzate ad interventi strutturali disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali o regionali negli ultimi cinque anni;
- c) registrate ed aggiornate nello schedario viticolo regionale e nel fascicolo aziendale, l'aggiornamento deve riguardare anche le caratteristiche del vigneto quali sesto di impianto, varietà e forme di allevamento;
- d) per le superfici interessate dall'intervento su cui insistono eventuali dovranno essere rispettate le prescrizioni previste dagli Enti preposti ed uniformarsi a quanto previsto dalla citata Circolare regionale prot. n. 060678 del 02/02/2024 e ss.mm.ii.

11. SUPERFICIE MINIMA

La superficie minima oggetto di ristrutturazione e di riconversione, che a progetto ultimato deve costituire un unico corpo aziendale, è così stabilita:

- a) domanda di azienda singola: superficie minima a progetto ultimato pari ad almeno 0,3 ettari in un unico corpo. Ai fini del raggiungimento del corpo unico possono concorrere anche superfici vitate o autorizzazioni inferiori a 0,1 ettari;
- b) domanda di aziende che partecipano ad un progetto collettivo: superficie minima a progetto ultimato pari ad almeno 0,3 ettari;
- c) per le isole e le zone costiere (ovvero per le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a DO: Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina), la superficie minima a progetto ultimato deve essere di 0,25 ettari in un unico corpo. Ai fini del raggiungimento del corpo unico possono concorrere anche superfici vitate o autorizzazioni inferiori a 0,1 ettari.

Una volta raggiunti i corpi unici di cui sopra alle lettere a) e c), in ambito aziendale e per la stessa domanda, sono ammessi alla RRV appezzamenti aggiuntivi di superficie minima ciascuno pari ad almeno 0,1 ettari.

Nel rispetto della superficie minima sono ammissibili interventi in cui l'appezzamento di vigneto è separato da corsie di servizio e/o strade poderali in terra battuta. In altri termini, l'"isola" a vigneto deve essere continua ed uniforme per caratteristiche tecnico-agronomiche, anche se insiste su più particelle catastali. Il vigneto deve essere continuo ed omogeneo per caratteristiche tecniche.

Si ribadisce che, ai fini del raggiungimento della superficie minima, è possibile sommare le superfici vitate (anche inferiori a mq 1000) con le autorizzazioni (es: utilizzo di un'autorizzazione pari a ha 0,20 + superficie vitata aziendale da ristrutturare tramite l'estirpo e il reimpianto pari a ha 0,30 = superficie a progetto realizzato pari ad ha 0,50).

La superficie vitata registrata nello schedario viticolo può anche essere superiore a quella eleggibile ai fini del pagamento del premio, in quanto si deve tenere conto anche delle capezzagne, ove realmente esistenti, oppure della tolleranza tecnica prevista dalla Circolare AGEA. In definitiva, la superficie pagabile può essere inferiore o al massimo pari a quella indicata in domanda di sostegno e corrispondente alla superficie registrata nello schedario (superficie a GIS corrispondente a quella presente nel fascicolo). In altri termini, un'operazione nell'ambito del progetto RRV che prevede l'estirpazione di una superficie vitata potrà essere eleggibile a pagamento anche per un'estensione inferiore a quella indicata in domanda di sostegno come superficie da estirpare, senza che ciò comporti perdita di potenziale viticolo aziendale e modifica della superficie vitata eleggibile nel fascicolo.

Al riguardo, nel caso in cui, in sede di collaudo in campo la superficie accertata dovesse essere inferiore a quella del potenziale viticolo delle U.V. oggetto di intervento, ai soli fini del pagamento sarà riconosciuta la superficie accertata, mentre la restante superficie è riconosciuta al produttore sotto forma di autorizzazione.

In caso di domande con pagamento anticipato, ove risultasse a collaudo una superficie inferiore a quella pagata anticipatamente, il saldo sarà parametrato alla reale superficie accertata, e si procederà ad attivare il procedimento per le restituzioni e le eventuali sanzioni.

Per evitare tali circostanze, sia nel caso di progetti che prevedano estirpazione del precedente vigneto, sia nel caso di domande con utilizzo di autorizzazioni, nella relazione tecnica, dovranno essere

specificate chiaramente le superfici, le aree di servizio e le capezzagne facenti parte del vigneto da estirpare, indicando la superficie reale del vigneto da realizzare. Le eventuali superfici inerenti capezzagne ed aree di servizio dovranno essere anche rappresentate graficamente nello stralcio planimetrico. Per le domande in cui si utilizzano le autorizzazioni, nella relazione tecnica bisognerà specificare la superficie netta oggetto di contributo e quella relativa alle fasce e alle capezzagne previste per il nuovo vigneto.

12. TIPOLOGIE DEL SOSTEGNO ED ENTITÀ DEGLI AIUTI

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:

- a) *compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell'operazione;*
- b) *contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, differenziato secondo quanto previsto nella Tabella standard dei costi unitari riportata nel presente paragrafo.*

La **COMPENSAZIONE DELLE PERDITE DI REDDITO** consiste in una compensazione finanziaria calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto della Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato del Mipaaf dell'8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.

La compensazione per le perdite di reddito è stata calcolata tenuto conto dei valori relativi al ricavo medio della superficie ad uva da vino per tipo di impiego in Campania calcolati da ISMEA (PEC del 05/04/2024) ed in conformità all'articolo 8, comma 3, del DM 646643 del 16/12/2022. I mancati redditi (M.R.) per l'annualità 2024/2025 sono fissati in **euro 3.000,00** per ettaro, erogati in un'unica soluzione e riferiti alle compensazioni per la perdita di reddito considerata per due campagne vitivinicole (euro 1.500,00 per ciascuna campagna), corrispondenti al periodo medio di improduttività di un nuovo vigneto. I mancati redditi sono ammessi solo ed esclusivamente ove è prevista l'estirpazione di un precedente vigneto e non sono riconosciuti in caso di reimpianto anticipato o qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, poiché per tali azioni non vi sono perdite di reddito derivanti da una estirpazione nell'ambito del progetto RRV.

Inoltre, non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito per le operazioni di estirpazione, nel caso di reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.

I M.R. vanno aggiunti, secondo le attività svolte, al contributo calcolato in funzione del valore indicato nella Tabella standard dei costi unitari.

Sono ammissibili al contributo, nell'ambito delle azioni di ristrutturazione e di riconversione, i costi riferiti all'**ESTIRPAZIONE DEL VIGNETO** ammesso, di superficie pari a quella reimpiantata con l'intervento settoriale, secondo l'importo unitario riportato nella Tabella dei costi standard di seguito riportata.

Tale spesa, comprensiva dei costi di svellimento e smaltimento delle piante e dei materiali costituenti le strutture di sostegno, è riconosciuta solo per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni e purché l'estirpazione sia effettuata dopo la presentazione della domanda di sostegno.

La superficie estirpata richiesta a contributo con l'operazione di ristrutturazione e riconversione vigneti può essere inferiore o uguale a quella impiantata, ma non può mai essere superiore alla superficie di vigneto impiantata. La superficie estirpata va **misurata con le regole dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n. 2022/126** (sul campione del 5% delle superfici estirpate e richieste a contributo), senza applicare la tolleranza tecnica (che invece va applicata nelle misurazioni dei vigneti in fase di controllo in loco dopo la conclusione dell'operazione e precedente il pagamento finale).

Il **CONTRIBUTO** ai costi di ristrutturazione e di riconversione vigneti viene erogato nel limite del 75% della spesa ammessa, determinata sulla base di **Tabella Standard dei Costi Unitari (TSCU)** elaborate per la nuova programmazione della PAC 2023/2027 dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Crea e la Rete Rurale Nazionale e riferiti all'unità di misura delle superfici vitate effettivamente misurate, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2022/126. *Al contributo vanno aggiunti i M.R. se ammissibili per la tipologia di attività.*

La “Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento “w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti” del PSP 2023-2027, attualmente in corso di certificazione, è reperibile sul sito internet istituzionale della Rete Rurale Nazionale al seguente indirizzo: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743> .

Per consentire il finanziamento di un maggior numero di progetti nella campagna 2024/2025, nel caso in cui le risorse disponibili siano insufficienti a finanziare tutte le domande rese ammissibili, la percentuale di contributo del 75% della spesa ammessa potrebbe essere ridotta fino alla percentuale del 65%.

Rispetto al costo del vigneto situato in area pianeggiante o comunque con pendenza inferiore al 15%, nella seguente Tabella dei costi unitari standard (dove sono indicate le forme di allevamento previste in Regione Campania nella campagna 2024/2025) sono riportati valori maggiorati per i vigneti con pendenza superiore al 15%. Al riguardo, ai fini del riconoscimento della maggiore pendenza si fa riferimento al dato percentuale della pendenza esposto a GIS sulla parcella/particella interessata all'impianto del vigneto finanziato con l'operazione della Ristrutturazione e riconversione vigneti. Se l'impianto insiste su due particelle con pendenze inferiori e superiori al 15% sono presi a riferimento i due valori diversi della Tabella.

Tabella dei costi unitari per gli impianti di uva da vino				
Tipologia intervento	Tipologia impianto	Range di densità (p./Ha)	Tipologia vigneto	Costo Semplificato (€/Ha) senza impianto irriguo
impianto	spalliera	2000-3774	pianeggiante	€ 22.698,00
impianto	spalliera	2000-3774	pend. >15%	€ 22.895,00
impianto	spalliera	3775-4107	pianeggiante	€ 23.854,00
impianto	spalliera	3775-4107	pend. >15%	€ 24.063,00
impianto	spalliera	da 4108	pianeggiante	€ 25.651,00
impianto	spalliera	da 4108	pend. >15%	€ 25.876,00
impianto	pergola	fino a 3251	pianeggiante	€ 32.729,00
impianto	pergola	fino a 3251	pend. >15%	€ 32.937,00
impianto	pergola	da 3252	pianeggiante	€ 37.030,00
impianto	pergola	da 3252	pend. >15%	€ 37.262,00
impianto	tendone		pianeggiante	€ 31.241,00
impianto	tendone		pend. >15%	€ 31.636,00
estirpazione				€ 1.968,00

13. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Le risorse disponibili sono state assegnate con D.M. n. 681024 del 12/12/2023 di riparto, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, della dotazione finanziaria degli interventi settoriali del vino attivati in Italia per la campagna vitivinicola 2024/2025.

In virtù del suddetto D.M. alla Regione Campania sono state assegnate risorse per l'intervento RRV pari ad euro **3.940.957,00**.

Alle risorse disponibili per l'intervento verranno detratte le risorse necessarie per finanziare il saldo dei contributi concessi riferiti alle domande di pagamento anticipato presentate nelle campagne precedenti alla campagna 2024/2025, definite provvisoriamente in **€ 550.000,00**

Le risorse disponibili per l'annualità 2024/2025 per l'intervento RRV sono riportate nella Tabella sottostante:

Descrizione	Importi
Risorse disponibili per l'intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti (Decreto Ministeriale n. 0681024 del 12/12/2023)	€ 3.940.957,00
Risorse necessarie per pagare nell'E.F. 2025 i saldi delle campagne precedenti la 2024/25	€ 550.000,00
Risorse disponibili per il finanziamento domande di sostegno campagna 2024/2025	€ 3.390.957,00
di cui Riserva finanziaria per Reimpianti di vigneti a seguito di estirpazioni obbligatorie per ragioni fitosanitarie (15%)	€ 508.643,55

I fondi delle riserve non utilizzati saranno destinati al finanziamento delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti relativi alle domande non soggette a riserva.

14. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E ISTRUTTORIA

14.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la campagna 2024/2025, ai sensi del D.M. n. 75113 del 15 febbraio 2024 di modifica del D.M. n. 646643 del 16/12/2022, la scadenza per la presentazione delle domande iniziali o di modifica è fissata a **venerdì 14 giugno 2024**.

La domanda di sostegno deve essere presentata avvalendosi del sistema informativo SIAN messo a disposizione da AGEA. Le tipologie di domande e le modalità di presentazione delle stesse sono quelle indicate al paragrafo 7 e al paragrafo 8 delle Istruzioni Operative dell'OP AGEA n. 61. del 21 maggio 2024.

La domanda deve essere compilata fornendo tutte le informazioni richieste per l'accesso all'intervento e deve contenere i seguenti elementi:

- la descrizione delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione;
- indicazione che consenta di distinguere se la domanda afferisce alla procedura ordinaria di RRV oppure a reimpianti per ragioni fitosanitarie,

Quanto indicato nella precedente lettera b), costituisce di fatto il **cronoprogramma delle attività** e deve essere esplicitato nella domanda di sostegno. La tempistica del cronoprogramma è vincolante ai fini della presentazione della domanda finale di pagamento.

Le domande rilasciate entro il termine di scadenza sopra indicato, devono essere firmate dal richiedente. La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Alla domanda di sostegno va allegata la seguente documentazione:

- relazione tecnica a firma di professionista abilitato per materie agricole o forestali e controfirmata dal richiedente, da cui si evinca:
 - ✓ nome e la ragione sociale del richiedente, il CUAA, se le superfici oggetto di intervento non hanno già beneficiato di contributo per la RRV nelle ultime cinque campagne vitivinicole e, in caso di superfici su cui insistono vincoli, il tipo di vincolo esistente che dovrà coincidere con la dichiarazione del richiedente;
 - ✓ descrizione dettagliata delle singole attività e azioni proposte che costituiscono l'operazione (intero progetto) nonché la tempistica di realizzazione (cronoprogramma) che dovrà coincidere con la data termine lavori indicata nella domanda di sostegno, con elenco delle azioni da realizzare in ciascun esercizio finanziario;
 - ✓ in caso di riconversione varietale, le varietà da sostituire e quelle relative al nuovo impianto, il sesto e la **densità di impianto** che si intende realizzare, la **forma di allevamento**, la particella e le unità vitate da cui si estirpa e quella su cui si intende reimpiantare, ed ogni altra utile indicazione;

- ✓ la **pendenza** superiore o inferiore al 15% (in tal caso indicare in planimetria le pendenze degli appezzamenti e il sistema di determinazione);
 - ✓ la superficie netta che sarà realizzata e l'eventuale superficie relativa ad aree di servizio e/o capezzagne se previste nel progetto. L'area relativa alle capezzagne, se previste, deve essere specificata anche se si utilizza un'autorizzazione al reimpianto, nel senso che si dovrà distinguere e specificare la superficie netta a vigneto e la superficie relativa a capezzagne;
 - ✓ descrizione di eventuali lavori in economia e descrizione dei mezzi aziendali.
- 2) se l'intervento è effettuato su terreni non di proprietà o di proprietà condivisa, autorizzazione sottoscritta dai proprietari o comproprietari ad eseguire i lavori richiesti a contributo, con copia dei documenti di identità in corso di validità;
 - 3) estratto di mappa in scala 1:2000 (o ortofoto con reticolo catastale) con evidenziate le aree oggetto dei diversi interventi;
 - 4) planimetria in scala 1:500 o altra scala idonea con l'indicazione delle particelle dalle quali si estirpa e le particelle sulle quali si impianta il nuovo vigneto, con raffigurazione dell'orientamento dei filari e il sesto di impianto, le eventuali superfici relative a capezzagne e aree di servizio, nonché le pendenze degli appezzamenti;
 - 5) copia del documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della stessa;
 - 6) fotografie digitali con indicazione della data, riferita allo stato del terreno oggetto di intervento e degli eventuali vigneti oggetto di estirpazione. In caso di interventi da realizzare su più superfici, occorre allegare **almeno una foto** per ciascun appezzamento;
 - 7) *se prevista l'estirpazione*, richiesta di nulla osta all'estirpazione della superficie vitata, se non già presentata, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia anche in ordine al rispetto di eventuali vincoli come previsto dalla Circolare regionale prot. n. 060678 del 02/02/2024 e ss.mm.ii. http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_22-11-23.html ;
 - 8) dichiarazione del richiedente ai sensi del DPR 445/2000, comprendente:
 - ✓ regolarità delle superfici vitate in conduzione dell'intera azienda;
 - ✓ che le superfici su cui si andrà ad impiantare sono esenti da vincoli o, in caso di presenza di vincoli, saranno preventivamente acquisite le prescritte autorizzazioni o che i lavori saranno conformi a tutte le vigenti disposizioni in materia;
 - ✓ che si è proceduto all'aggiornamento del fascicolo aziendale e delle caratteristiche tecniche/agronomiche nello schedario viticolo;
 - ✓ di essere in regola in merito agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese con attività agricole, con indicazione del numero e data di iscrizione e di essere in possesso della partita IVA n. _____;
 - ✓ di possedere una superficie vitata non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita o di essere in possesso di un'autorizzazione valida e che, quindi, non si tratta di un rinnovo naturale di un vigneto;
 - ✓ dichiarazione del possesso dei mezzi e manodopera adeguata e pertinente alle tipologie di operazioni.

Dalla campagna 2024, per tutta la documentazione da allegare alla domanda AGEA ha disposto che va eseguito l'**upload di ogni file**, in formato ".pdf" con una dimensione massima di 10 Megabyte, all'interno dell'applicativo sul portale SIAN in fase di compilazione della domanda stessa.

I documenti sopra indicati possono essere integrati, su richiesta dell'Ufficio competente, entro i 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, pena l'ineleggibilità della domanda (**Allegato Modello B**).

Per consentire l'istruttoria di competenza Regionale, il CAA dovrà **trasmettere**, unitamente alla domanda rilasciata e sottoscritta dal beneficiario, tutta la **documentazione** a corredo **alla UOD competente** per territorio **entro sette giorni** dal rilascio della domanda stessa.

La trasmissione delle domande da parte dei CAA, e dei documenti allegati, è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o altro soggetto);

- il numero identificativo della domanda;
- il CUAA del richiedente;
- la P. IVA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

14.2 ISTRUTTORIA DOMANDA DI SOSTEGNO

L'istruttoria delle domande di sostegno, delle varianti, delle istanze di subentro, così come quella delle domande di pagamento, è di competenza delle UOD territorialmente competenti della DG 50.07.00 riportati nell'allegato A alle presenti Disposizioni Regionali.

Le domande sono istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte di ciascuna UOD territorialmente competente, in relazione alle modalità definite da AGEA col le I.O. n. 61 del 21 maggio 2024 ed a quanto previsto dalle presenti DRA.

Al riguardo, ciascuna UOD procede con l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande pervenute e verifica:

- la completezza e la regolarità della domanda di sostegno e degli allegati;
- che il beneficiario possieda tutti i requisiti di accesso all'intervento;
- che gli interventi programmati siano conformi alle disposizioni di cui al presente atto;
- la regolarità contributiva del richiedente sia in fase di istruttoria di ammissibilità che di eventuale concessione. La non regolarità costituirà elemento ostativo alla concessione.

L'UOD competente può richiedere eventuali chiarimenti, integrazioni e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria. Il richiedente dovrà dare riscontro alla richiesta dell'Ufficio entro e non oltre dieci giorni dal suo ricevimento, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Per le domande non ammissibili dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii sul procedimento amministrativo assicurando il rispetto del contraddittorio.

Nel caso in cui una domanda di sostegno sia connessa con altri procedimenti sul potenziale (esempio estirpazione o autorizzazione) e uno di questi abbia esito negativo, l'Ufficio provvede al rigetto limitatamente alla parte riferita al procedimento non ammissibile. La domanda di sostegno RRV resta ammissibile per il procedimento che ha avuto esito positivo se sono rispettati i requisiti minimi previsti dalle presenti DRA (es. superficie minima).

L'istruttoria di ammissibilità delle domande dovrà essere conclusa da parte delle UOD competenti entro e non oltre **venerdì 29 novembre 2024**, con approvazione degli elenchi provinciali delle domande ammissibili e l'eventuale elenco delle domande non ammissibili, da inviare alla UOD 50.07.15 per gli adempimenti consequenziali entro e non oltre **lunedì 2 dicembre 2024**.

L'elenco provinciale delle domande ammesse dovrà essere redatto secondo il format già utilizzati per le campagne precedenti ed allegato alle presenti DRA.

Ciascuna UOD territorialmente competente, deve selezionare, con criteri di casualità e/o di rischio, un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno istruite, per eseguire una revisione dei controlli di ammissibilità effettuati. L'esecuzione della revisione dovrà essere svolta da un funzionario diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

Sulla base dei punteggi attribuiti in fase istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno da parte delle UOD territorialmente competenti, ai sensi del D.M. n. 75113 del 15 febbraio 2024, per la campagna 2024/2025, **entro venerdì 13 dicembre 2024**, la UOD 50.07.15 approva con specifico atto la graduatoria unica regionale delle domande ammissibili e finanziabili e definisce la percentuale del contributo concedibile, calcolata in maniera proporzionale per consentire il finanziamento di tutte le domande ammissibili. Pertanto, in caso di risorse insufficienti a finanziare tutte le domande ammesse, il contributo del 75%, come già precedentemente, potrebbe essere ridotto fino al limite del 65%.

La graduatoria unica regionale sarà redatta, nel rispetto dei criteri di priorità di seguito indicati:

1. domande di reimpianto di vigneti derivanti da estirpazione per ragioni fitosanitarie su decisione dell'autorità competente fino alla concorrenza di euro 508.643,55 pari al 15% della dotazione assegnata nell'esercizio finanziario 2025;
2. domande con tipologia di pagamento a collaudo;
3. domande con tipologia di pagamento anticipato.

Tabella dei criteri di priorità

Criterio priorità	Punteggio
Giovane imprenditore con età inferiore ai 40 anni. In caso di Società o Cooperativa si considera l'età anagrafica del rappresentante legale che sottoscrive la domanda.	10
Aziende che utilizzano autorizzazioni per ampliare la superficie vitata effettivamente impiantata	4
Aziende con rapporto prevalentemente vitivinicolo Sup. vitata/SAU > del 50%	10
Aziende socie di Cooperative	4
Il soggetto che conduce con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CE n. 834/2011 e modifiche successive) la SAU aziendale a vigneto	4
Aziende vitivinicole che aderiscono ad un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi del D. Lgs 61/2010 alla data di emanazione del presente Bando.	3
Cooperative e/o soggetti che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96.	5
Nuovo beneficiario - Azienda che non ha beneficiato di contributi nell'ambito dell'Intervento RRV nelle ultime due campagne.	6

Per le aziende che aderiscono ad un Consorzio di tutela, ai fini del riconoscimento della priorità, alla domanda di sostegno occorre allegare un attestato di iscrizione, rilasciato del Consorzio stesso, con l'indicazione della data di adesione, della tipologia di vino e della vigenza di iscrizione almeno per l'annualità in corso.

A parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, possiedono l'età anagrafica inferiore. Nel caso in cui il richiedente sia una Società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del rappresentante legale.

L'ultima domanda ammessa in graduatoria può essere finanziata anche parzialmente, a seconda della disponibilità finanziaria e sempreché il beneficiario sia disponibile a realizzare l'intervento con un'erogazione di un contributo inferiore.

La finanziabilità delle domande ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse, è possibile in caso di ulteriori risorse (rinunce, rimodulazioni finanziarie, ecc.).

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania a valere di notifica agli interessati.

La data del decreto di approvazione della graduatoria regionale corrisponde alla data della finanziabilità.

A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, le UOD territoriali competenti provvedono ad **acquisire i CUP** delle domande che sono state rese finanziabili che saranno poi notificati ai beneficiari unitamente alla comunicazione di finanziabilità della domanda che comprende anche gli altri adempimenti ed obblighi previsti (*Allegato **Modello A***). Nella comunicazione di finanziabilità dovranno essere riportate, oltre alle attività e alle relative superfici ammesse, la data entro la quale deve essere presentata la domanda di saldo che deve tener conto del cronoprogramma delle attività inserito in domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza all'utilizzo dell'autorizzazioni al reimpianto.

Per le domande finanziabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili sarà disposta anche la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 26, comma 2 e 27 del D.lgs 33/2013 che costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione.

14.3 RINUNCIA AL CONTRIBUTO CONCESSO

Al fine di consentire il pieno utilizzo di tutte le risorse finanziarie disponibili, il beneficiario può rinunciare alla propria domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURC del Decreto Regionale di approvazione della graduatoria di finanziabilità delle domande. Le rinunce trasmesse oltre detto termine, fatte salve circostanze eccezionali riconosciute, saranno trattate quali revoche e, in tal caso, non sarà possibile, al medesimo soggetto, presentare una nuova domanda nell'ambito dell'intervento RRV, per il successivo esercizio finanziario.

15. REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE

I lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per i quali si chiede il contributo non possono avere inizio prima della presentazione della domanda di sostegno (data rilascio al SIAN).

Il termine stabilito per la realizzazione degli interventi non può superare i 3 anni dalla finanziabilità della domanda di sostegno (data approvazione graduatoria regionale) che, per la campagna **2024/2025** è stata fissata dal D.M. al 13 dicembre 2024. Siccome le domande di saldo si presentano il 20 giugno, per la campagna 2024/2025 il **termine ultimo per completare le operazioni ammesse a contributo è il 20 giugno 2027**.

15.1 FINE LAVORI

In considerazione che sono ammesse solamente due modalità di pagamento delle richieste di, in anticipo e successivo saldo e a collaudo (saldo finale), senza alcun altro pagamento intermedio, il termine per il completamento delle operazioni, con contestuale presentazione (rilascio al SIAN) della domanda di saldo è fissato:

- per le domande a collaudo al giorno **20 giugno 2025**, per coloro che hanno indicato nel cronoprogramma l'anno 2025;
- oppure
- per le domande con pagamento anticipato al giorno **20 giugno 2026 o 20 giugno 2027**, per coloro che hanno invece indicato cronoprogramma al 2026 o al 2027.

Ai beneficiari che chiedono il pagamento anticipato dell'aiuto verrà erogato l'80% del contributo concesso come pagamento anticipato, previa presentazione di una garanzia fidejussoria prodotta secondo le modalità previste da AGEA e da trasmettere alla UOD territorialmente competente entro il 15 aprile 2025 (*Allegato Modello 1*). Il restante 20% sarà liquidato al termine dei lavori e previa presentazione della domanda di pagamento a saldo (entro e non oltre il giorno 20 giugno 2026 o 20 giugno 2027) e verifica realizzazione lavori.

Qualora la domanda non risulti ammissibile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico.

Ai beneficiari con pagamento a collaudo, che nel cronoprogramma hanno indicato il terminare i lavori entro il 20 giugno 2025 viene erogato direttamente l'importo a saldo previa verifica delle opere realizzate. **Per le autorizzazioni al reimpianto con scadenza di validità anteriore al termine di conclusione dei lavori, la posa delle barbatelle deve avvenire, a pena di decadenza del contributo sulla superficie interessata, entro il termine di validità dell'autorizzazione medesima.**

Le **OPERAZIONI SI INTENDONO ULTIME** quando gli interventi ammessi a contributo per cui si presenta la rendicontazione risultano regolarmente attuati, completi e funzionanti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per l'impianto del vigneto, la fine lavori si configura solo quando, oltre alla preparazione del terreno ed alla posa definitiva delle barbatelle nel terreno, sono state installate tutte le componenti della struttura di sostegno (pali di testata, pali intermedi, tutori, fili, ancore collegate alla struttura di sostegno, ecc.) che dovranno permanere per il periodo di vincolo previsto (5 anni).

Il mancato rispetto dei termini indicati per la fine lavori comporta la decadenza dal contributo concesso e la restituzione dell'anticipo eventualmente percepito.

In definitiva, in sede di collaudo dovranno essere riscontrati tutti i materiali e le strutture che rendano il progetto collaudabile e conforme alla tabella dei costi standard, in particolare i pali di testa e intermedi nuovi per un numero compatibile al progetto e corrispondenti a quanto indicato nelle fatture, un numero di barbatelle corrispondenti a quello indicato nelle fatture e compatibile con la densità richiesta in domanda, i paletti tutori (tondini, canne, ecc.), i fili di ferro (almeno un filo per ciascun filare, ancoraggi, eccetera).

16. VARIANTI E MODIFICHE MINORI

In via preliminare, si fa presente che il beneficiario deve può apportare modifiche rispetto a quanto inizialmente richiesto e approvato.

Al riguardo si distinguono due casistiche:

- ✓ Varianti: *tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante ed assoggettata ad approvazione:*
- ✓ Modifiche minori: *tutte le modifiche per le quali non è prevista una autorizzazione preventiva della Regione.*

Le stesse sono disciplinate al paragrafo 15 e 16 delle I.O. AGEA n. 61/2024.

Varianti

Le varianti scaturiscono da cause imprevedibili al momento del rilascio della domanda, a seguito delle quali vi è la necessità, ad esempio, di apportare variazioni alle azioni da eseguire, oppure di variare il cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Nessuna modifica può essere effettuata alle informazioni presenti nell'allegato 1 della domanda di sostegno che **pregiudichi i controlli ex-ante**.

Le domande di variante devono essere presentate e rilasciate telematicamente, tramite SIAN, come le altre tipologie di domande. Altre modalità di inoltro rendono le domande di variante non ricevibili.

Non sono ammesse le varianti che intervengono in modo sostanziale **modificando gli obiettivi** prefissati che hanno determinato l'ammissibilità all'aiuto.

Rientrano tra le **varianti**:

- 1) la variazione delle **attività da eseguire** nel rispetto della strategia del progetto iniziale e della programmazione finanziaria;
- 2) la variazione della **tipologia di erogazione** dell'aiuto (collaudo/anticipo o viceversa);
- 3) la **variazione del beneficiario** per subentro che non necessita di CFM/CE previste invece per il subentro per decesso;
- 4) la **variazione del cronoprogramma** delle attività da portare a termine.

Nel caso in cui una variante determini un aumento della spesa richiesta rispetto alla spesa ammessa, la differenza della maggior spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario e non potrà essere rendicontata e riconosciuta in sede di presentazione della domanda di pagamento saldo.

I termini massimi di presentazione (rilascio al SIAN) delle varianti sono fissati da AGEA OP e sono i seguenti:

- ✓ il **15 novembre 2024**, la variante di cui al **punto 1)**, nel caso in cui il richiedente abbia erroneamente indicato le attività da eseguire o intenda modificarle;
- ✓ il **15 dicembre 2024**, la variante di cui al **punto 2**,
- ✓ il **30 novembre dell'anno da cronoprogramma** meno 1 (*anno cronoprogramma 2026 entro il 30/11/2025*), la variante di cui al **punto 3)**;
- ✓ **30 giorni prima** della scadenza del termine presentazione domanda di saldo, come da cronoprogramma, e comunque nel limite dei 3 anni dalla finanziabilità (campagna 2024/2025 limite massimo 20/06/2027) la domanda di variante di cui al **punto 4)**.

Copia della domanda di Variante rilasciata al SIAN dovrà essere inviata, entro 7 giorni dalla data del rilascio, alla UOD territorialmente per l'istruttoria, che provvede a trasmettere l'eventuale autorizzazione o il diniego al Beneficiario richiedente entro e non oltre il 45° giorno dalla data di presentazione della domanda di variante.

In caso di rigetto della domanda di variante, l'Ufficio territoriale entro il medesimo termine adotta apposito atto formale dopo aver messo in atto gli adempimenti previsti dalla legge 241/90 sul procedimento amministrativo assicurando il rispetto del contraddittorio.

Nel caso di **variazione del beneficiario**, l'iter è il seguente e deve concludersi entro 90 giorni dalla pre-autorizzazione da parte dell'Ufficio:

1. *invio della domanda all'Ufficio regionale competente entro 7 giorni dal rilascio;*
2. *pre-autorizzazione da parte dell'Ufficio competente per territorio;*
3. *nel caso in cui la domanda di variante interviene dopo il pagamento dell'anticipo, deve essere rilasciata l'appendice di subentro, da parte del cessionario, alla polizza madre, questa dovrà essere tramessa all'Ufficio regionale competente per territorio, con contestuale trasferimento di tutti gli impegni ed obblighi inizialmente assunti dal cedente;*
4. *trasferimento dei terreni sul fascicolo del cessionario;*
5. *lavorazione della polizza/appendice di subentro;*
6. *autorizzazione definitiva al subentro.*

Gli Impianti che all'atto del collaudo risultano difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

Modifiche Minori

Oltre alle varianti come sopra definite, è prevista la possibilità di apportare variazioni all'operazione approvata di minore entità verificate in sede di istruttoria e di controllo in loco.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che siano rispettate le condizioni ed i requisiti previsti al paragrafo 16 delle I.O. AGEA n. 61 del 21 maggio 2024.

La modifica minore non può determinare una riduzione di spesa, pertanto, le variazioni che incidono in diminuzione sulla finanziabilità calcolata mediante i costi standard non potranno a nessun titolo essere accolte (a titolo esemplificativo, la modifica del sesto di impianto potrebbe determinare la variazione della classe definita con i costi standard con la domanda di sostegno).

Rientrano tra le **modifiche minori** le seguenti:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (vitigno, sesto d'impianto, forma di allevamento);
- la modifica di ubicazione/localizzazione geografica (es. foglio e particella) del vigneto;

Le modifiche minori devono comunque essere comunicate all'Ufficio competente al più tardi unitamente alla domanda di pagamento a saldo. Potranno essere comunicate anche contestualmente alla comunicazione di fine lavori reimpianto, quando ne ricorrano le condizioni in relazione alla tipologia dell'intervento.

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione/gestione dell'allegato 9 tramite procedura in area riservata sul portale SIAN, nell'applicativo di compilazione delle domande di sostegno. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'allegato 9 deve essere stampato, firmato e trasmesso all'Ufficio Regionale competente entro il termine di 7 giorni dal rilascio informatico.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto con decadenza parziale/totale dell'operazione.

Qualora in sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo si dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto previsto per le modifiche minori, oppure che la modifica rende il progetto realizzato difforme rispetto agli obiettivi iniziali prefissati, la spesa riconducibile alle modifiche non sarà ritenuta ammissibile e la parte di contributo, correlato alla modifica, verrà revocato con applicazione di sanzioni di cui al D.lgs 188/2023.

16.1 VARIAZIONE DEL SOGGETTO A SEGUITO DECESSO DEL BENEFICIARIO

In caso di decesso del titolare della domanda di sostegno, a valle della comunicazione di circostanze eccezionali di cui successivo paragrafo 27, un legittimo erede può avanzare richiesta di subentro.

La richiesta va presentata all'Ufficio competente per territorio che, tramite le funzioni disponibili sul portale SIAN, verifica l'esistenza della comunicazione, la sussistenza dei requisiti previsti e comunica al nuovo soggetto beneficiario l'esito dell'istruttoria.

In presenza di domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, se il beneficiario deceduto ha già presentato apposita garanzia, l'erede deve presentare un'appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. - Procedura delle garanzie informatizzate.

L'erede, munito del codice CUAA del precedente beneficiario e del numero identificativo della domanda di sostegno dovrà recarsi presso l'Ente garante che ha emesso la garanzia originaria che, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUAA del beneficiario nell'applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, provvede a scaricare il modello di appendice di garanzia di variazione contraente precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'inserimento a sistema degli estremi identificativi della nota regionale di comunicazione di ammissibilità provvisoria al subentro dell'erede attiva la possibilità di stampare l'appendice di subentro.

L'Ente garante dovrà stampare l'appendice di garanzia per la successiva sottoscrizione da parte dell'Ente stesso e del beneficiario subentrante, con firma e timbro.

Il beneficiario subentrante consegna direttamente all'Ufficio regionale competente per territorio l'originale dell'appendice di subentro entro 7 giorni dalla sua sottoscrizione.

L'Ufficio competente verifica la presenza sull'appendice della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del beneficiario subentrante e l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio dell'appendice medesima. Successivamente provvede a chiedere alla Direzione Generale dell'Ente garante la conferma di validità dell'appendice di variazione e, una volta pervenuta, l'acquisisce a sistema.

Verificata la conformità e validità dell'appendice, e sulla base degli adempimenti sopra descritti, l'Ufficio competente, con proprio provvedimento provvede a conferire al soggetto subentrante tutti i diritti e gli obblighi in capo all'intestatario iniziale.

Gli originali delle appendici di subentro conformi e munite delle rispettive conferme di validità dovranno essere trasmessi all'OP AGEA.

La procedura di subentro sopradescritta dovrà essere conclusa **entro e non oltre 90 giorni della richiesta**.

17. DOCUMENTAZIONE DI SPESA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per realizzare gli interventi oggetto del contributo di cui alle Azioni ammesse riportate al paragrafo 8 delle presenti Disposizioni, il beneficiario può eseguire sia lavori in economia sia avvalersi di soggetti esterni (contoterzisti), nei limiti di spesa complessiva prevista dalla tabella dei costi unitari per l'intervento "*w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti*".

In sede di controllo in campo sarà verificata la corretta esecuzione dell'impianto realizzato in conformità ai criteri dei costi standard unitari.

I **costi standard unitari**, la cui metodologia di calcolo è pubblicata sul sito internet istituzionale della Rete Rurale Nazionale: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>, per l'impianto dei vigneti, comprendono tra l'altro:

- ✓ lavorazioni preparatorie necessarie a rendere il terreno adatto all'impianto o reimpianto del vigneto (incluso livellamento, spietramento, realizzazione di scoline e drenaggio, erpicatura);
- ✓ squadatura e picchettamento;
- ✓ acquisto e messa a dimora delle barbatelle;
- ✓ strutture di sostegno (pali, fili, ancoraggi e altri materiali).

Come già indicato per le operazioni realizzabili in proprio ("in economia") è indifferente se l'operazione è realizzata in economia o ricorrendo al contoterzismo.

I costi non vanno documentati ai fini della determinazione dell'importo del contributo da corrispondere, sempreché l'impianto rispetti il criterio dei costi standard unitari. Tuttavia, le fatture sono necessarie al fine di verificare la rispondenza dei materiali (esempio certificazione delle barbatelle, stato nuovo dei pali tutori, ecc.), il loro numero e che la spesa sia stata realizzata nel periodo di eleggibilità (*dopo la data presentazione domanda ed entro il termine di conclusione dei lavori*). In particolare, le fatture delle barbatelle devono riportare l'indicazione della categoria del materiale vivaistico fornito (se "certificato" o "standard"), in assenza della quale il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento copia delle etichette presenti sui mazzi o fasci di barbatelle acquistate.

La mancata dimostrazione in ordine alla categoria del materiale vivaistico fornito "certificato" o "standard" comporta la decadenza dal contributo concesso.

Le **fatture elettroniche** relative agli interventi oggetto di finanziamento dovranno riportare nella causale la seguente dicitura: "*Reg. (UE) n. 2021/2115 - Ristrutturazione vigneti, Campagna 2024/2025*" fino alla notifica del numero di CUP da parte delle UOD territoriali. Successivamente il richiedente dovrà apporre sulle fatture il numero CUP attribuito.

Le fatture delle barbatelle e delle strutture di sostegno allegate alla domanda di pagamento saranno controllate al 100%.

Le ulteriori eventuali fatture devono comunque riportare la dicitura o il CUP e potranno essere oggetto di controllo sulle domande di pagamento ed in sede di collaudo.

Tuttavia, su tutte le domande di pagamento ricevute, ciascuna UOD competente procederà ad estrarre un campione del 5%, con criterio casuale, procedendo a richiedere le ulteriori fatture relative agli interventi oggetto di finanziamento, concedendo al beneficiario 10 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per inviarle tramite PEC. Su tutte le fatture verrà verificata la presenza della dicitura o del CUP; in caso di assenza del CUP o della dicitura, l'Ufficio competente provvederà a ridurre il costo standard applicato all'intera operazione realizzata di un importo calcolato in termini percentuali sulla base del rapporto tra l'imponibile della/e fattura/e senza CUP o dicitura e il costo standard applicato all'intera operazione realizzata.

Le fatture sprovviste di tale dicitura ovvero del numero CUP assegnato all'operazione, potranno essere regolarizzate attraverso l'emissione di una nota di accredito e successiva emissione della fattura provvista di dicitura o numero CUP, ai fini del rispetto del divieto del doppio finanziamento, entro la data di presentazione della domanda finale di pagamento.

18. PAGAMENTO ANTICIPATO SU FIDEJUSSIONE

I beneficiari che nel cronoprogramma della domanda di sostegno abbiano indicato di terminare i lavori nell'annualità 2026 o 2027, anche a seguito di variante approvata, richiederanno l'erogazione dell'anticipazione che è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo. Il restante 20% del contributo concesso sarà erogato dopo l'effettuazione dell'istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo.

Come già indicato, le polizze fidejussorie dovranno essere prodotte e gestite secondo le modalità previste dal paragrafo 19 delle I.O. AGEA n. 61/2024 del 21 maggio 2024 e presentate alla UOD competente entro il 15 aprile 2025.

L'importo del pagamento anticipato è pari all'80% del contributo concesso.

19. PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO

Il beneficiario deve presentare la **domanda di pagamento a saldo entro il termine previsto dal cronoprogramma**, per il tramite del CAA e sul sistema operativo SIAN, secondo le modalità previste al paragrafo 22 delle I.O. AGEA n. 61 del 21 maggio 2024

La domanda di saldo rappresenta un atto amministrativo propedeutico per consentire di effettuare il collaudo, il cui contenuto è sottoscritto dal produttore sotto forma di dichiarazione sostitutiva.

L'omessa presentazione della domanda di pagamento del saldo entro i termini comporta, per le domande di sostegno con pagamento a collaudo la non erogazione dell'aiuto comunitario, mentre per le domande di sostegno con polizza e anticipi già erogati, l'incameramento della garanzia.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del DM 646643 del 16/12/2022, **fermo restando che i lavori devono essere terminati entro e non oltre i termini previsti**, è ammesso un ritardo massimo di cinque giorni del termine di presentazione della domanda di saldo, ma al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate.

Il mancato rispetto del termine sopraindicato comporta la decadenza dalle agevolazioni concesse e l'applicazione delle sanzioni previste nel paragrafo 22 "Recupero e Penalità".

Il beneficiario è tenuto a verificare e aggiornare il Fascicolo aziendale, eventualmente fossero intervenute modifiche. Inoltre, **le domande di saldo devono contenere tutte le modifiche minori, pena l'inammissibilità delle modifiche stesse e la decadenza dai benefici.**

Copia della domanda di saldo corredata da tutti i documenti previsti ai fini del collaudo, deve essere inviata dal CAA o direttamente dal richiedente all'Ufficio competente per territorio (UOD), **entro 7 giorni** dalla data di rilascio sul portale SIAN (Allegato **Modello 1**).

Al riguardo, dei documenti in formato files con estensione .pdf ed un massimo di 10Mb dovrà essere effettuato l'upload all'interno dell'applicativo SIAN. Quelli di estensione maggiore dovranno essere inviati con diversa modalità.

Alla domanda di pagamento a saldo dovranno essere allegati, anche ai fini delle verifiche sull'effettivo svolgimento delle azioni previste nelle tabelle dei costi standard, i seguenti documenti:

- copia del documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa beneficiaria o del suo legale rappresentante;
- copia delle fatture elettroniche in formato xml relative all'acquisto delle barbatelle, nonché delle strutture di sostegno, dell'acquisto dei concimi di fondo e dell'analisi del terreno, sia per una verifica sul periodo eleggibilità della spesa, sia per verificare il numero e lo stato nuovo dei materiali. La fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) o, per le fatture emesse fino al giorno di notifica del CUP, la dicitura equipollente di cui al paragrafo 18. Sulle fatture del materiale vivaistico dovrà essere riportato a quale categoria ("standard" o "certificato") afferisce il materiale fornito. Le fatture delle strutture di sostegno dovranno riportare l'indicazione che il materiale indicato è nuovo;
- *se non già indicato in fattura*, documentazione vivaistica attestante la categoria del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- relazione tecnica a firma di professionista abilitato con l'indicazione dettagliata dei lavori effettuati, delle superfici nette, di quelle di eventuali capezzagne, aree di servizio, ecc.;
- adeguata documentazione fotografica georeferenziata scattata durante le operazioni preparatorie dell'impianto (scasso, spietramento, livellamento, ecc.) comprovante l'effettivo svolgimento di ciascuna di tali azioni, con un numero di immagini non inferiore a 2 per ogni azione/particella. *In alternativa, possono essere inseriti i riferimenti delle fatture delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni, a condizione che ne descrivano la tipologia e l'estensione;*
- estratto di mappa in scala 1:2000 (o foto aeree con il reticolo catastale) con evidenziate le aree oggetto di intervento;
- planimetrie dettagliate di ciascuna attività realizzata (*impianto da estirpo - impianto con autorizzazione - ecc. ecc.*);
- foto geotaggata comprovante l'ultimazione dei lavori effettuate ai vertici dei nuovi vigneti impiantati. Il nuovo vigneto impiantato deve "riportare", sui pali di testata dei suoi vertici, un segnale di distinzione visibile nelle foto geotaggate. Inoltre, per evitare problemi in sede di misurazione in campo derivanti soprattutto nei casi in cui il beneficiario abbia sulle stesse particelle più domande di RRV riferite a campagne diverse e proceda alla realizzazione degli impianti senza soluzione di continuità, nella planimetria deve esserci l'indicazione dettagliata del

- progetto riferito alle diverse annualità con indicazione delle varietà, dei sesti di impianto, pendenze, ecc.;
- laddove il materiale vivaistico sia ricompreso in fatture con altre prestazioni di servizio o la fattura non sia effettuata da un vivaista viticolo: documentazione fotografica di tutte le etichette che accompagnano i mazzi o fasci di barbatelle utilizzati nell'impianto del vigneto;
- relazione tecnica giustificativa delle modifiche minori eventualmente apportate, che dovranno essere comunque contemplate nella domanda finale, per motivare la necessità di apportare la modifica ed il risultato ed obiettivo finale raggiunto.

I documenti sopra riportati, se non allegati alla domanda finale di pagamento, o caricati sull'applicativo (upload) in fase di compilazione della domanda sul SIAN, possono essere integrati, su richiesta dell'Ufficio, entro i 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso i 10 giorni dalla richiesta di documentazione integrativa senza che la stessa sia stata presentata, la domanda di pagamento decade dal contributo concesso.

20. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO E SVINCOLO

L'UOD territoriale effettua le verifiche di ricevibilità e l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande di pagamento a saldo. In particolare, verifica la completezza della documentazione presentata e il rispetto dei termini indicati.

Durante il controllo amministrativo della domanda di pagamento saranno verificati, tra l'altro:

- che la modifica minore eventualmente presentata sia coerente con quanto indicato nelle presenti Disposizioni e nelle Istruzioni Operative dell'OP AGEA;
- che le quantità dei materiali rendicontati risultanti dalle fatture allegate alla domanda di pagamento siano coerenti con la superficie realizzata e accertata durante il controllo in loco;
- che le fatture e gli eventuali documenti di trasporto riportino date nel periodo compreso tra il giorno successivo alla presentazione della domanda di sostegno e il giorno in cui è stata presentata la domanda di saldo.
- che le fatture allegate ed eventualmente richieste per le domande estratte a controllo del 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 riportino la dicitura o i CUP.

Per le domande di pagamento non ammissibili dovranno essere attuati gli adempimenti previsti dalla legge 241/90 e ss.mm.ii sul procedimento amministrativo e assicurato il contraddittorio.

L'istruttoria prevede per tutte le domande di pagamento un controllo in loco da eseguirsi prima del pagamento. Durante i controlli in loco deve essere verificato che l'operazione sia stata completata e risulti funzionante ed accertano inoltre:

- la coerenza tra il costo standard unitario della tipologia vigneto ammesso ad aiuto con quanto rilevato in campo (in particolare per: tipologia di impianto, densità di impianto, pendenza del terreno su cui è stato realizzato il vigneto);
- l'utilizzo di barbatelle prodotte nel rispetto della normativa fitosanitaria vigente;
- l'utilizzo di materiali di sostegno (pali, fili, ecc) nuovi di fabbrica e non usati;
- la conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno e se del caso la modifica approvata;
- la superficie vitata impiantata, misurandola ai sensi dell'articolo 42 comma 1 del Regolamento delegato n. 2022/126.

Le UOD competenti, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, verificano inoltre l'**ASSENZA DI DOPPI FINANZIAMENTI**, di cui al paragrafo 25 delle presenti DRA, attraverso controlli amministrativi prima della liquidazione del pagamento finale, procedendo a controllare nelle domande estratte a campione che tutte le fatture relative all'operazione finanziata (sia quelle allegate alla domanda di pagamento, sia quelle presentate in esito al controllo a campione) riportino la dicitura o il codice CUP. In sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

L'istruttoria della domanda di pagamento si conclude **entro il 15 settembre 2025** (per chi nel cronoprogramma ha indicato il 2025) o **entro il 15 settembre 2026 o il 15 settembre 2027** (per chi nel cronoprogramma ha indicato il 2026 o il 2027) al fine di consentire il riutilizzo delle eventuali economie accertate a favore di altri interventi settoriali del vino o di altre Regioni.

Concluse le istruttorie sulle domande di pagamento (anticipo o saldo) gli Uffici territoriali provvedono all'istruttoria sul SIAN ed all'inserimento delle domande negli elenchi di proposta alla liquidazione per il successivo invio all'organismo pagatore AGEA da parte della UOD 50.07.15.

In sede di pagamento, AGEA procederà, ai sensi dell'articolo 45 del Decreto-legge n. 152/2021, alla compensazione di eventuali debiti con l'INPS come risultanti dal Registro Nazionale Debitori.

L'aiuto è erogato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) entro e non oltre il 15 ottobre 2025, per coloro che hanno previsto di terminare i lavori entro il 20 giugno 2025; entro e non oltre il 15 ottobre 2026 per coloro che hanno previsto di terminare i lavori entro il 20 giugno 2026; entro e non oltre il 15 ottobre 2027 per coloro che hanno previsto di terminare i lavori entro il 20 giugno 2027.

Per le domande con anticipo, la garanzia fideiussoria sarà svincolata da AGEA solo a seguito della conclusione del collaudo e sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'Ufficio territoriale competente.

21. CONTROLLI

Oltre ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto, variante, subentro e di pagamento, già descritti, sono previsti controlli in loco prima dell'esecuzione dei lavori, nonché a campione nel periodo di mantenimento del vincolo dei 5 anni del vigneto post-pagamento.

Tutti i controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia.

Se l'esecuzione di un controllo in loco è ostacolata dal beneficiario o dal suo rappresentante, la domanda o le domande di aiuto corrispondenti sono respinte.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di ispezione che consenta di riesaminare tutti i dettagli delle verifiche effettuate.

21.1 CONTROLLI EX ANTE PRIMA DELL'OPERAZIONE

AGEA, estrae un campione minimo del 5% delle domande di sostegno presentate, sul quale opera una verifica in loco (ex ante) dei vigneti da ristrutturare indicati dal beneficiario nella domanda di sostegno. Il controllo è finalizzato alla verifica del rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per «rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

Inoltre, il controllo ha lo scopo di verificare che l'operazione non sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda di sostegno, nonché tutti gli elementi tecnici indicati in domanda (vitigno, forma di allevamento, sesto di impianto), l'esistenza del vigneto, la sua superficie rimisurata secondo quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126.

La verifica deve essere effettuata mediante un controllo in loco su tutte le domande di aiuto presentate. Tuttavia, siccome lo schedario viticolo dispone sia di un sistema informatico di misurazione delle superfici ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 sia di informazioni attendibili e aggiornate sulle varietà di vite piantate, la verifica può essere effettuata mediante controlli amministrativi e, di conseguenza, l'obbligo di effettuare un controllo in loco prima dell'esecuzione delle operazioni viene limitato al 5% delle domande, anche allo scopo di confermare l'attendibilità delle informazioni contenute nello schedario viticolo.

Per consentire ad AGEA l'esecuzione dei controlli sulle domande che rientrano nel campione ex-ante, le attività di estirpazione dei vigneti indicati in domanda, possono essere effettuate solo a far data dal 5 novembre 2024, salvo posticipazioni per convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso, che sarà comunque notificata all'interessato prima del 5 novembre 2024.

L'Organismo Pagatore AGEA, in caso di convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A/R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, le aziende dovranno presentarsi

nei tempi indicati. In caso di giustificati motivi si può chiedere una variazione della data dell'incontro, contattando i riferimenti della sede riportati nella convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione.

Le caratteristiche agronomiche dei vigneti (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa. Non saranno ammissibili:

- vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risulteranno non più produttivi o non mantenuti in condizioni vegetative.

Pertanto, prima della presentazione della domanda di sostegno al CAA, è obbligatorio verificare le caratteristiche agronomiche del vigneto registrate nello schedario viticolo regionale e, se del caso, chiederne una modifica alla UOD competente per territorio, pena la non ammissibilità delle superfici non allineate.

Le superfici oggetto di Ristrutturazione/Riconversione vengono misurate in campo e la verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo sottoscritto in contraddittorio ed accettato dal produttore.

21.2 CONTROLLI IN LOCO SULLA VERIFICA DELL'ESTIRPAZIONE

La verifica dell'avvenuta estirpazione in quanto azione di ristrutturazione e di riconversione del vigneto è effettuata mediante un controllo amministrativo su tutte le istanze presentate ed un controllo in loco che può limitarsi al 5% delle domande di sostegno che comprendono l'estirpo o ad un campione superiore se ritenuto opportuno da ciascuna UOD.

21.3 CONTROLLI IN LOCO (COLLAUDI)

A seguito presentazione delle domande di saldo, tutti i beneficiari sono soggetti ad un controllo in loco, già descritto al precedente paragrafo 21, che è pertanto effettuato al 100%, finalizzato a verificare la conformità dell'operazione realizzata con l'operazione per la quale era stata ammessa la domanda di sostegno, eventualmente modificata.

Nel corso del collaudo viene verificata la congruenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto ammesso e riportato nella domanda di saldo ed a previsto dal metodo di calcolo dei costi standard. L'intervento si intenderà realizzato qualora, oltre alle barbatelle, sarà riscontrata la posa in opera dei pali di testata, di tessitura e dei paletti di sostegno delle barbatelle, nonché la stesura dei fili (quanto meno del primo palco anche se ne sono previsti di più).

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi, anche nelle caratteristiche (varietà, forma di allevamento, sesto ecc. ecc.) da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

All'atto del collaudo in campo, le superfici relative ad impianti che non sono coerenti con quelli riferiti alle Tabelle dei costi standard unitari, o che non rispettano la classe di densità di impianto richiesta in domanda di aiuto, non saranno ammissibili.

MISURAZIONE

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento AGEA ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare AGEA del 2011. Tale misurazione, conforme all'art.42 del Reg.

UE 2022/126, rappresenta la “**coltura pura**” che è finanziabile con l'intervento settoriale ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo 22;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione, in caso di precedente pagamento anticipato. La maggiore superficie sarà eventualmente oggetto di segnalazione da parte dell'Ufficio competente per territorio di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione.

21.4 CONTROLLI SUL MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI

Gli interventi finanziati sono verificati a campione nell'arco dei 5 anni successivi al pagamento, in base ad un campione estratto dalla UOD 50.07.15. Il controllo è finalizzato alla verifica del mantenimento dei vincoli assunti, ovvero che le superfici oggetto di intervento siano mantenute per almeno 5 anni dalla data del collaudo.

Le **eventuali modifiche** alle caratteristiche tecniche del vigneto o alla titolarità della conduzione delle superfici vitate dovranno essere **preventivamente comunicate** agli Uffici territoriali competenti.

22. RECUPERI E PENALITÀ

Fermo restando che, di norma, il sostegno è versato solo dopo l'esecuzione dell'intera operazione, esso viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

Il Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 che introduce un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”, disciplinando le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel PSP per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al regolamento (UE) 2021/2115.

Il Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 è stato successivamente modificato e corretto in forza del D. Lgs n. 188 del 23 novembre 2023, il quale ha inserito i Capi VII-bis e VII-ter.

Si evidenzia che, per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Il Capo VII-bis del decreto legislativo n. 42/2023 prevede le sanzioni per la violazione delle disposizioni del settore vitivinicolo. Nello specifico, l'art. 24-sexies reca “Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti”.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al

beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata, secondo quanto riportato nel capoverso successivo.

In base a quanto disposto dall'articolo 24-sexies del Decreto Legislativo n. 42/2023, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, **non è concesso** alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di pagamento anticipato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%:

- l'Organismo Pagatore AGEA procede all'incameramento completo della fidejussione (**110% del contributo anticipato**), secondo le modalità stabilite all'articolo 24 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 e all'articolo 56 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128,
- e applica la penalità dell'esclusione dall'accesso all'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti **per i 3 anni successivi**.

L'Organismo Pagatore procede all'incameramento completo della fidejussione anche nel caso di **rinuncia totale dell'aiuto da parte del beneficiario** dopo il ricevimento del pagamento anticipato, o in caso di **revoca**, e applica la penalità dell'esclusione dall'accesso all'intervento settoriale dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti **per i 3 anni successivi**.

La stessa penalità, cioè l'impossibilità di accedere all'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi, si applica anche ai beneficiari che, dopo aver percepito l'anticipo, non presentano la domanda di saldo e svincolo o la presentano oltre il quinto giorno successivo al termine stabilito per la sua presentazione, oltre all'incameramento della fidejussione.

Nel caso in cui **non sia stato erogato alcun pagamento anticipato**, vengono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti **per 1 anno** i beneficiari che:

- a. presentano domande di pagamento a saldo **oltre i 5 giorni** dalla scadenza;
- b. non hanno presentato la domanda di pagamento a saldo;
- c. hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo;
- d. incorrono nella revoca.

La decadenza dall'intero aiuto dopo la concessione dello stesso comporta la revoca del contributo concesso, con applicazione delle penalità sopra individuate.

Qualora i termini di cui al presente paragrafo cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno feriale successivo. **I termini indicati di 1 o 3 anni di esclusione** dalla ristrutturazione e riconversione vigneti, **decorrono** dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda finale di pagamento o, per le rinunce, dalla data della rinuncia, mentre, nei casi di revoca, dalla comunicazione dell'atto di revoca.

Le penalità di esclusione dall'intervento settoriale Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali nonché nelle altre condizioni riportate all'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

Si riportano nel sottostante schema le diverse situazioni sanzionabili indicate nel presente paragrafo:

<i>Fattispecie riscontrata</i>	<i>Da restituire o incamerare o erogare</i>	<i>Esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione vigneti</i>
Scostamento <= al 20%	Aiuto erogato sulla base della superficie realizzata	NO
Scostamento > 20% e < del 50%	(Realizzato - (% Scostamento*2))	NO
	Se erogato Anticipo: Acconto 80% - (Realizzato - (% Scostamento*2))	

Scostamento >= al 50%	L'aiuto non viene erogato	NO
	<i>Se erogato Anticipo:</i> 100% dell'Anticipo ricevuto + 10%	3 anni
Solo se erogato Anticipo: mancato riconoscimento delle spese richieste a contributo	100% dell'importo non riconosciuto + 10%	NO
Domanda di pagamento a saldo (dopo anticipo erogato) non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza	100% dell'Anticipo ricevuto + 10%	3 anni
Rinuncia (o revoca) presentata da beneficiari che hanno in precedenza ricevuto l'anticipo del contributo		
Domanda di pagamento a saldo (<u>senza anticipo erogato</u>), non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza, oppure rinuncia oltre il termine massimo consentita dall'approvazione della graduatoria regionale	L'aiuto concesso non viene erogato	1 anno
Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni successivi la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento	Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (Max -5% del contributo al 5° giorno)	NO

In caso di revoca del contributo concesso successivamente al ricevimento dell'anticipo, ai sensi del comma 8 del citato art. 9, si procede al recupero del 110% dell'anticipo versato, ferma restando l'applicazione dell'esclusione dall'accesso ai contributi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per tre anni come sopra precisato.

Qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da aver indotto l'Amministrazione regionale a riconoscere benefici non dovuti, si applica, inoltre, l'esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura per anni due a decorrere dall'atto di revoca, secondo quanto stabilito all'articolo 75, comma 1 bis, del D.P.R. n. 445/2000.

23. VINCOLI

Le superfici vitate che beneficiano del contributo concesso in base alle presenti disposizioni, fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali nonché le altre condizioni riportate all'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, debitamente documentati previsti dalla normativa comunitaria vigente, sono soggette al vincolo di destinazione produttiva non può essere variata per almeno 5 anni decorrenti dalla data del collaudo finale. Tali superfici non possono, pertanto, né essere estirpate per almeno 5 anni decorrenti dalla data del collaudo.

La Regione può, su richiesta del beneficiario, autorizzare il mutamento di destinazione di uso dei beni e delle opere oggetto di contributo prima della scadenza del vincolo quinquennale.

24. ANTIMAFIA

Con legge del 29 dicembre 2021, n. 233 è stato convertito in legge il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose». La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 ha modificato l'art. 83 del d. lgs. 159/2011, che delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro.

Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite con le Circolari di Agea coordinamento n. 12575 del 17/02/2020 e n.13057 del 18/02/2020 e con le recuperi successive Istruzioni operative dell'OP Agea n. 14544 del 24/02/2020 l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione.

Il beneficiario dovrà allegare apposita dichiarazione (allegato 5 delle I.O. AGEA n. 11/2023) in merito alla conduzione, o non conduzione, di terreni agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente iscrizione, o non iscrizione, sul Fascicolo Aziendale.

Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi dai 25.000 euro in poi, mentre, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159.

Il funzionamento della BDNA è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n. 193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA

I beneficiari dovranno allegare alla domanda di aiuto, ovvero integrare successivamente a seguito di richiesta da parte della UOD competente per territorio, la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (allegato 1a/1b delle I.O. AGEA n. 11/2023) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto, la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Ne consegue che il dichiarante non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né può essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima. (Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 3039 del 16/12/2011).

Per "familiari conviventi" si intende "chiunque conviva" (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.

L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinatorio. Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro trenta giorni dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Decorsi i termini di trenta giorni dalla richiesta della documentazione antimafia, l'OP AGEA procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di particolare complessità, comunicate dalla Prefettura competente, l'OP AGEA procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione della Prefettura.

Nei casi di urgenza, l'OP AGEA procede immediatamente dopo la richiesta tramite BDNA alla Prefettura competente.

Per tutti i casi sopra esposti, le erogazioni devono obbligatoriamente essere disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, l'autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione, inoltre, sulle variazioni degli organi societari: *“i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.”*

La UOD competente per territorio, deve acquisire su sistema informativo SIAN nell'apposita check list, le informazioni relative la richiesta della certificazione antimafia presso la Prefettura competente. Pervenuto l'esito della certificazione antimafia, l'Ufficio regionale competente per territorio, deve acquisire i dati afferenti all'esito ed aggiornare opportunamente la check list telematica. Avrà, altresì, cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

In sede istruttoria telematica delle domande di pagamento, nell'inserimento dei dati nel riquadro dedicato alla certificazione antimafia si dovrà prestare attenzione alla data di rilascio della certificazione antimafia affinché questa risulti valida per tutto l'esercizio finanziario nel quale dovrà essere eseguito il pagamento da parte dell'OP AGEA.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata per PEC, od altro mezzo ritenuto idoneo, nei confronti di ciascun beneficiario interessato.

Per tutte le erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, sarà cura della UOD competente per territorio verificare periodicamente, tramite la BDNA, l'avvenuto rilascio dell'esito dell'informativa antimafia da parte delle Prefetture competenti ed aggiornare l'esito antimafia nelle check list telematica.

25. DEMARCAZIONE PSR E RISTRUTTURAZIONE VIGNETI

Ai fini del divieto di doppi finanziamenti, si fa riferimento a quanto previsto dal Piano Strategico della PAC 2023 – 2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 n. C (2022) 8645 final, ed in particolare con quanto previsto al capitolo 4.7.3 “Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale” paragrafo 2 “Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento”, per cui *le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti, ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell'ambito nello stesso Piano strategico e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea.*

In Regione Campania, la demarcazione tra il CSR e l'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, comporta l'esclusione dal CSR delle seguenti attività: gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione varietale di vigneti, il reimpianto di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie.

Le richieste di contributo a valere sulle presenti Disposizioni possono accedere, quindi, solo all'intervento: **“Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” e non possono essere richiesti a contributo su altre Misure afferenti al CSR**.

L'intervento SRD01 dello Sviluppo Rurale può finanziare nuovi impianti viticoli in coerenza con le vigenti norme per il rilascio delle pertinenti autorizzazioni.

26. CONDIZIONALITÀ

A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2115, gli aiuti inerenti al settore vitivinicolo non sono soggetti a condizionalità rafforzata.

27. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Devono intendersi cause di forza maggiore esclusivamente quelle previste all'art 6 comma 1) lettere a), d) e) e comma 2 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per quanto previsto con le Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, un beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale.

Il beneficiario deve notificare per iscritto all'ufficio competente la documentazione di valore probante relativa alle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali subite. L'ufficio istruttore provvede a valutare la documentazione fornita e a riconoscere o meno la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale con proprio atto formale.

Il riconoscimento di una causa di forza maggiore o circostanza eccezionale non determina comunque la possibilità di concedere una proroga al termine ultimo per eseguire l'operazione.

L'Ufficio competente per territorio potrà riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore previsti dalla normativa unionale. L'esito del riconoscimento della causa invocata dovrà essere comunicato al richiedente entro e non oltre 20 giorni dalla data ricevimento dell'istanza.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE costituisce prerequisite per la presentazione di richiesta di subentro per decesso.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE non costituisce prerequisite per la presentazione di richiesta proroga rispetto al cronoprogramma della domanda di sostegno ma solo eventuale, se riconosciuta attinente, esenzione dall'applicazione di sanzioni penali.

28. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018.

Con la presente informativa si forniscono le informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente descritto, che verrà effettuato in relazione ai dati personali trattati nel procedimento di competenza regionale derivante dall'adozione del presente bando, nonché ai diritti che gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare, ai sensi della disciplina vigente.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO

Art. 13, par. 1, lett. a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018
Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale della Regione Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81.

Ai sensi della DGR n. 466 del 17/07/2018, i Dirigenti delegati (nel seguito per brevità "Titolari") al trattamento dei dati personali nello svolgimento dell'incarico ricevuto, sono il Direttore Generale pro-tempore ed i Dirigenti pro-tempore delle seguenti strutture di Staff e Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, secondo le competenze ad esse attribuite dall'ordinamento della Giunta Regionale e secondo quanto previsto dal Complemento di sviluppo rurale della Regione Campania 2023-2027, dalle relative disposizioni attuative regionali e dai manuali delle procedure, reperibili sul sito http://www.agricoltura.regione.campania.it/CSR_2023-2027/CSR-23-27.html

- **50 07 00 - Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali**

Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143

Telefono: 081 7967517 - 081 7967519 - 081 7967520

Mail: dg.500700@regione.campania.it - Pec: dg.500700@pec.regione.campania.it

- **50 07 15 - UOD Politica Agricola Comune**
Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967250
PEC: uod.500715@pec.regione.campania.it
- **50 07 16 - UOD Competitività e Filiere Agroalimentari**
Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967425
PEC: uod.500716@pec.regione.campania.it
- **50 07 20 - UOD Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo**
Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967751
PEC: uod.500720@pec.regione.campania.it
- **50 07 22 - UOD Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa**
Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liquorini – 83100 Avelino
Telefono: 0825 765675
PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it
- **50 07 11 UOD Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali**
Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) – 82100 Benevento
Telefono: 0824 364273
PEC: uod.500723@pec.regione.campania.it
- **50 07 24 - UOD Zootecnia e Benessere Animale**
Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI – 81020 San Nicola La Strada (CE)
Telefono: 0823 554382
PEC: uod.500724@pec.regione.campania.it
- **50 07 25 - UOD Agricoltura Urbana e Costiera**
Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967273
PEC: uod.500725@pec.regione.campania.it
- **50 07 26 - UOD Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti**
Indirizzo: Via Generale Clark, 103 - 84100 Salerno
Telefono: 089 2589103 - 089 3079215
PEC: uod.500726@pec.regione.campania.it

Con la presente informativa sono rilasciate le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato in relazione ai Suoi dati personali o a quelli del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare.

I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679.

I dati personali trattati, da Lei forniti direttamente, o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono conservati nei supporti di memorizzazione dei *personal computer* in uso alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza garantite dalla Direzione Generale per la Ricerca Scientifica. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.

I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

Art. 13, par. 1, lett. b e art. 14, par. 1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679

Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati (*Data Protection Officer*): nominativo Mauro Ferrara, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del Reg. 2016/679/UE, tel. 0817962227-5716, e-mail dpo@regione.campania.it - pec: dpo@pec.regione.campania.it

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13, par. 1, lett. c e art. 14, par. 1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679

I dati personali trattati sono necessari ai fini dell'attuazione dell'Intervento Ristrutturazione e Riconversione Vigneti attuato della Regione Campania e, in particolare, per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento delle seguenti attività:

- costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale, raccolta delle domande di sostegno e di pagamento;
- controlli amministrativi e istruttoria delle domande di sostegno, inclusa la gestione delle graduatorie e la concessione del sostegno;
- controlli amministrativi e istruttoria delle domande di pagamento e l'autorizzazione al pagamento;
- controlli in loco ex ante ed ex post;
- monitoraggio e valutazione;
- gestione regionale delle utenze SIAN;
- adempimento di altre disposizioni comunitarie e nazionali;
- obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente.

BASE GIURIDICA

Art. 13, par. 1, lett. c e art. 14, par. 1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679 e artt 2-ter e 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101

Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al paragrafo precedente si fonda sulla base legittima prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 all'art. 6, par. 1, lett. c (*"il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento"*) e all'art. 6, par. 1, lett. e) (*"il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento"*), nonché sulle previsioni dell'art. 2-ter del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

Il trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento è effettuato altresì sulla base delle previsioni di cui all'articolo 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI

Artt. 4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679

Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità riportate in precedenza, inerenti all'erogazione della prestazione richiesta):

- a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN, ecc.), nonché dati patrimoniali e reddituali;
- b. Categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all'esistenza di condanne penali o reati, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sull'Intervento Investimento vino attivato dalla Campania, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Art. 13, par. 2, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679/UE

Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ha natura obbligatoria (in quanto indispensabile ai fini dell'adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il *Titolare*); senza di esso, il *Titolare* non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse.

DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINATARI) DI DATI PERSONALI

Art. 13, par. 1, lett. e ed art. 14, par. 1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo dai responsabili del trattamento o da dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche e adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni.

Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti:

- Istituzioni competenti dell'Unione Europea ed Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali;
- Amministrazioni pubbliche competenti *ratione materiae* per l'espletamento dell'attività istituzionali (es. Commissione Europea, MASAF, MEF, INPS, Prefetture, Enti locali, Camere di Commercio, ecc.);
- altri Uffici dell'Amministrazione regionale coinvolti nei procedimenti di competenza delle strutture della Direzione generale afferenti ai Fondi comunitari (es. Programmazione Unitaria, Struttura di missione per i controlli POR FESR, ecc.);
- soggetti terzi ai quali la Regione Campania o AgEA affidano talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo delle misure di sostegno al settore vitivinicolo (es. SIN Spa, ecc.).

I dati sono in ogni caso trasmessi all'Organismo Pagatore AgEA, prevalentemente attraverso il portale SIAN, per lo svolgimento di funzioni e compiti ad essa attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché dalla apposita convenzione stipulata tra la Regione Campania e l'Organismo Pagatore AgEA. Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In nessun caso i dati personali dell'interessato saranno trasferiti ad altri soggetti terzi in Italia e all'Estero, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Art. 13, par.2, lett. a e art. 14, par.1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del *Titolare*.

Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza del *Titolare*, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 13, par.2, lett.b e art. 14, par.2, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, di seguito analiticamente descritti:

- **Diritto di accesso** ex art. 15
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l'accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
- **Diritto di rettifica** ex art. 16 Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo.
- **Diritto alla cancellazione** ex art. 17
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 17 (dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.).
- **Diritto di limitazione del trattamento** ex art. 18

Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l'esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato l'utilizzo, i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi.

Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad informarla prima che la limitazione sia revocata.

- **Diritto alla portabilità dei dati** ex art. 20

Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile.

- **Diritto di opposizione** ex art. 21

Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.).

Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che provvederà al successivo inoltramento alla struttura interessata della Direzione, individuata come delegata dal titolare ai sensi della DGR sopra richiamata.

e-mail: dg.500700@regione.campania.it - PEC: dg.500700@pec.regione.campania.it

La informiamo, inoltre, che può proporre **reclamo** motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018:

- via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gpdp.it
- via fax: 06 696773785
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Montecitorio n. 121, CAP 00186
ovvero, alternativamente, mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 140-bis del D. Lgs. 101/2018.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Art.13, par.2, lett. f e art.14, par.2, lett. g del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018

Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

29. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente definito nelle presenti disposizioni si fa rinvio alla regolamentazione dell'Unione Europea, al Decreto Ministeriale n. 646643 del 16 dicembre 2022, al Decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 ed in particolare a quanto integrato e modificato con il successivo Decreto legislativo n. 188 del 23 novembre 2023, al Piano Strategico della PAC 2023 – 2027, alle disposizioni definite da AGEA coordinamento con Circolare prot. n. 025014 del 26/03/2024, nonché da AGEA OP con le I.O. n. 61 del 21 maggio 2024, prot. n. 39957, e alla disciplina sul procedimento amministrativo e ai controlli antimafia.

Allegato Tecnico

1. SPECIFICHE TECNICHE

1.1 Area di intervento:

- intero territorio regionale Sì [X] No []

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP:

Tutte le DOP e IGP della Campania

Sì [X] No []

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti:

- imprenditori agricoli singoli [X]
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute [X]
- cooperative agricole [X]
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [X]

1.4 Varietà:

Sono ammesse tutte le varietà coltivabili nel territorio della Regione Campania riportate nell'elenco di cui all'allegato A del Decreto Dirigenziale Regionale n. 37 del 9/ febbraio 2024 ed eventuali sue ss.mm.ii., ad esclusione del varietà classificate come varietà in osservazione, reperibile sul sito internet dell'Assessorato regionale all'Agricoltura: http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_13-02-24T.html .

1.5 Forme di allevamento:

- **Ammesse:** a spalliera/filare (Guyot, Cordone Speronato o sistemi di potatura similari) cortina semplice alberata (o a festone) per ASPRINIO DI AVERSA, altre forme verticali idonee alla meccanizzazione.
- **Non Ammesse:** Tendone, raggiera, pergola, pergoletta o altre forme orizzontali salvo deroga per le isole e zone costiere.

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro (densità impianto):

secondo quanto previsto dai disciplinari di produzione e, ove non previsto, almeno 3.000 barbatelle ad ettaro.

1.7 Superficie minima:

Per le domande presentate dalle aziende singole la superficie minima ammessa è di almeno **0.30 ettari** (3000 mq).

Per le domande presentate nell'ambito di progetti collettivi la superficie minima per ogni singola azienda che partecipa è di almeno 0.30 ha.

*Gli interventi possono riguardare appezzamenti anche di estensione inferiori alle 10 are qualora gli stessi, alla fine dell'intervento, costituiscano **appezzamento singolo di almeno 3000 mq.***

Per le sole zone costiere (*aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina*), e delle isole Ischia e Capri, la superficie minima è stabilita in 2500 m2. Gli interventi di cui al punto precedente possono riguardare appezzamenti inferiori alle 1000 m2.

1.8 Azioni previste:

a) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con autorizzazione [X]
- reimpianto anticipato [X]

b) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con autorizzazione [X]
- reimpianto anticipato [X]

c) reimpianto per **motivi fitosanitari** [X]

1.9 Periodo massimo entro il quale **realizzare** tutte le **AZIONI** di ristrutturazione: **3 anni**

1.10 Periodo eleggibilità spese: dalla data presentazione della domanda di sostegno al termine realizzazione opere.

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:**2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione:**

- % sulle spese sostenute [X]
- % massima : **75 %** (*eventualmente ridotta fino al 65% per finanziare un maggior numero di domande in caso di risorse insufficienti rispetto alle domande ammesse*).

2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione:

- sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale.

2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

- metodo di determinazione della perdita di reddito:

(*indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento forniti da Ismea*)

Metodo definito dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, *comunque fino a un massimo di 3 mila euro ad ettaro*

Compensazione per le perdite di reddito: **3.000,00 euro/ettaro**

2.4 Importo del sostegno ammissibile per ettaro:

(*riportare gli importi, comprensivi del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione e dell'indennizzo per le perdite di reddito, con le differenziazioni per tipo di intervento*)

Tipologia intervento	Tipologia impianto	Range di densità (p./Ha)	Tipologia vigneto	Costo (€/Ha) senza impianto irriguo	Contributo (€/Ha) senza impianto irriguo	Indennizzo mancato reddito (€/Ha)
impianto	spalliera	2000-3774	pianeggiante	€ 22.698,00	€ 17.023,50	
impianto	spalliera	2000-3774	pend. >15%	€ 22.895,00	€ 17.171,25	
impianto	spalliera	3775-4107	pianeggiante	€ 23.854,00	€ 17.890,50	
impianto	spalliera	3775-4107	pend. >15%	€ 24.063,00	€ 18.047,25	
impianto	spalliera	da 4108	pianeggiante	€ 25.651,00	€ 19.238,25	
impianto	spalliera	da 4108	pend. >15%	€ 25.876,00	€ 19.407,00	
impianto	pergola	fino a 3251	pianeggiante	€ 32.729,00	€ 24.546,75	
impianto	pergola	fino a 3251	pend. >15%	€ 32.937,00	€ 24.702,75	
impianto	pergola	da 3252	pianeggiante	€ 37.030,00	€ 27.772,50	
impianto	pergola	da 3252	pend. >15%	€ 37.262,00	€ 27.946,50	
impianto	tendone		pianeggiante	€ 31.241,00	€ 23.430,75	
impianto	tendone		pend. >15%	€ 31.636,00	€ 23.727,00	
estirpazione				€ 1.968,00		€ 3.000,00

2.5 Modalità di erogazione dell'aiuto:

- anticipato [X]
- a collaudo [X]

Allegato II

Elenco delle azioni finanziate sul "primo pilastro" - intervento della Ristrutturazione e Riconversione Vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

1. AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO (B):

- **azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:**
 - o estirpazione dell'impianto viticolo [X]
 - o rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [X]
 - o raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [X]
- **azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:**
 - o analisi del suolo [X]
 - o rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) [X]
 - o lavorazione profonda (rippatura, scasso) [X]
 - o aratura [X]
 - o erpicatura [X]
 - o fresatura [X]
 - o concimazione organica e minerale [X]
 - o squadro dell'impianto [X]
 - o realizzazione dell'impianto viticolo (messa a dimora barbatelle) [X]
 - o messa in opera delle strutture di supporto (sostegni) [X]
 - o acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (*barbatelle innestate, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario*) [X]

In sede di collaudo dei vigneti realizzati nell'ambito dell'Intervento RRV, ai fini del riconoscimento del contributo ammesso, gli stessi dovranno essere conformi e rispettare il criterio di determinazione del costo standard cui il beneficiario ha inteso conformarsi in sede di presentazione della domanda di aiuto. Pertanto, gli impianti dovranno rispettare, a pena di ammissibilità:

- **densità di impianto** ammessa (*qualora l'impianto sia completo e conforme al costo standard ma la densità riscontrata è relativa ad una classe di valore inferiore, si procederà alla riduzione del premio*);
- presenza di tutte le **strutture di sostegno** nuove (pali testata, rompitratta, tutori, armature, almeno un filo di ferro zincato o altro per ciascun filare, ecc.). Se il numero di pali non è conforme alla tipologia di impianto o se si rinvenivano un certo numero di pali usati, si procederà alla riduzione della superficie ammissibile a contributo in maniera proporzionale;
- **certificazione del materiale vivaistico** (barbatelle);
- **prova di acquisto delle barbatelle, delle strutture di sostegno, dei concimi di fondo e dell'analisi del terreno** entro il periodo di eleggibilità della spesa (*comprovata da copia fatture da allegare alla domanda di pagamento*)

2. AZIONI NON AMMISSIBILI

Le seguenti azioni non sono ammissibili:

- rinnovo normale dei vigneti a fine ciclo che sono impiantati con le stesse caratteristiche e varietà
- interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con **densità inferiore a quella prevista dai rispettivi disciplinari** di produzione dei vini DO/IG della Regione Campania
- operazioni realizzate, nella totalità o in parte, su “superfici vitate abbandonate”
- interventi su vigneti che negli **ultimi cinque anni abbiano beneficiato** di contributi pubblici per gli stessi interventi
- ordinaria gestione del vigneto (rimpiazzo fallanze, sostituzione strutture sostegno deteriorate, ecc.)
- ristrutturazione e riconversione di vigneti per uve atte a dare **vini da tavola comuni la cui destinazione**, dopo l'intervento, rimane tale
- mezzi di protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- mezzi di protezione da fauna selvatica
- costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- utilizzo di autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 649010 del 19 dicembre 2022

Alla Ditta _____

Pec.....

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, Art. 58 - Intervento Ristrutturazione e Riconversione Vigneti. Campagna Vitivinicola _____. Comunicazione approvazione domanda (Finanziabilità)

Si fa riferimento alla domanda n. _____ presentata da codesta Ditta per il tramite di questo Ufficio/CAA/_____ e sottoscritta in data _____, intesa ad ottenere i benefici previsti dal regime di aiuto indicato in oggetto.

Al riguardo si rende noto che con Decreto Dirigenziale Regionale n. ____ del _____ è stata approvata la graduatoria di merito delle istanze finanziabili per la campagna _____ e, pertanto, si comunica che la domanda presentata da codesta Ditta, collocatasi in posizione utile al n. ____ della citata graduatoria, è ammissibile al pagamento per euro _____ e per una superficie di mq _____

Per consentire a questo Ufficio di dare corretta attuazione al procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione, da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, del citato sostegno comunitario anticipato, la S.V. è tenuta a presentare a questo Ufficio, entro il _____, la documentazione di seguito indicata:

- i. dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 1, allegato alla presente, sottoscritta dal beneficiario, ovvero dal rappresentante legale in caso di Società, nella quale si attesta che almeno una delle seguenti operazioni è stata avviata:
 - inizio estirpazione vigneto;
 - notifica di avvenuta estirpazione;
 - prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard (allegare richiesta di prenotazione);
 - prenotazione del materiale per le strutture di sostegno (allegare prenotazione).
- ii. Garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OP AGEA di importo assicurato pari al 110% del sostegno comunitario concesso, finalizzata alla erogazione dell'anticipazione del sostegno comunitario.

La suddetta garanzia deve essere redatta in conformità alle procedure dell'OP AGEA per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo rurale e della RRV tramite portale SIAN.

Qualora la documentazione di cui sopra non sia prodotta dalla S.V. e trasmessa entro il termine del _____, non si potrà dare seguito ai successivi adempimenti per l'erogazione del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione e si darà avvio al procedimento di revoca della domanda.

Al termine dei lavori, che devono essere realizzati secondo il cronoprogramma presentato, e comunque entro il _____, dovrà essere presentata domanda di saldo per il tramite del CAA che dovrà essere trasmessa a questo Ufficio con tutta la documentazione prevista dal Bando di adesione

all'Intervento RRV per la campagna 2024/2025. La mancata presentazione della domanda di saldo comporta l'avvio del procedimento per la restituzione del contributo anticipato e l'incameramento della garanzia fideiussoria e l'applicazione delle penali previste dalla normativa di settore.

Alla domanda di saldo dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista dal paragrafo 19 del Bando RRV 2024/2025, eventualmente da integrare su richiesta dell'Ufficio.

In ordine alla eleggibilità delle spese si precisa che sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

Si comunica che il CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.) attribuito al progetto relativo alla domanda RRV _____ è il seguente _____ e lo stesso codice dovrà essere apposto su tutte le fatture emesse a far data dal giorno successivo alla notifica della presente comunicazione.

Per le fatture sprovviste di C.U.P. o della dicitura da inserire fino alla data di notifica del C.U.P. (*Reg. (UE) n. 2021/2115 - Ristrutturazione vigneti, Campagna 2024/2025*), le relative spese possono essere escluse dal finanziamento.

Si comunica, infine, che l'autorizzazione in possesso di codesta Ditta da utilizzare per l'intervento RRV di che trattasi, è valida fino al _____

Il Dirigente della UOD

Alla Ditta _____

PEC.....

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, Art. 58 - Intervento Ristrutturazione e Riconversione Vigneti. Campagna Vitivinicola _____ COMUNICAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA.

Si fa riferimento alla domanda RRV barcode n. _____ presentata da codesta Ditta per il tramite del CAA _____ e sottoscritta in data _____, intesa ad ottenere i benefici previsti dal regime di aiuto indicato in oggetto per la campagna vitivinicola _____.

Al riguardo si rende noto che con Decreto Dirigenziale Regionale n. _____ del _____ è stata approvata la graduatoria di merito delle istanze finanziabili per la campagna _____ e, pertanto, si comunica che la domanda presentata da codesta Ditta, collocatasi in posizione utile al n. _____ della citata graduatoria, è ammissibile al pagamento per una spesa di euro _____, corrispondente ad un contributo di euro _____ e per una superficie di mq _____.

Si comunica che l'attuazione del progetto approvato e finanziato deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale di settore. In particolare, la S.V., in riferimento alle dichiarazioni ed agli impegni assunti all'atto della sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario.

Al termine dei lavori, che devono essere realizzati secondo il cronoprogramma prescelto, e comunque entro il _____, dovrà essere presentata domanda di saldo per il tramite del CAA che dovrà essere trasmessa a questo Ufficio con tutta la documentazione prevista dal Bando di adesione all'Intervento RRV 2024/2025. La mancata presentazione della domanda di saldo comporta l'avvio del procedimento di decadenza e l'applicazione delle penalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Alla domanda di saldo dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista dal paragrafo 19 del Bando RRV 2024/2025, eventualmente da integrare su richiesta dell'Ufficio.

In ordine alla eleggibilità delle spese si precisa che sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

Non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

Si comunica che il CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.) attribuito al progetto relativo alla domanda RRV _____ è il seguente _____ e lo stesso codice dovrà essere apposto su tutte le fatture emesse a far data dal giorno successivo alla notifica della presente comunicazione.

Per le fatture sprovviste di C.U.P. o della dicitura da inserire fino alla data di notifica del C.U.P. (Reg. (UE) n. 2021/2115 - Ristrutturazione vigneti, Campagna 2024/2025), le relative spese possono essere escluse dal finanziamento.

Si comunica, infine, che l'autorizzazione in possesso di codesta Ditta da utilizzare per l'intervento RRV di che trattasi, è valida fino al _____.

Il Dirigente della UOD

Alla UOD _____
di _____

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115. Art. 58 - Intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____.
DOMANDA AGEA n. _____. **Comunicazione inizio lavori e trasmissione polizza fidejussoria per l'anticipazione del contributo.**

***DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - articolo 47)***

Il sottoscritto _____, C.F. _____ nato a _____ (Prov. _____) il _____, residente a _____ (Prov. _____), via _____, n. _____ C.A.P. _____, PEC/mail _____ in _____ qualità _____ di _____ dell'azienda denominata _____, C.U.A.A. _____, con sede in _____ (Prov. _____), via _____, n. _____ C.A.P. _____, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

che l'azienda denominata _____, C.U.A.A. _____, intestataria della domanda AGEA n. _____ per l'anticipazione del sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna viticola _____, ai sensi del Regolamento n. 2021/2115. Art. 58, in riferimento alla nota di codesto Ufficio prot. n. _____, del _____, ha avviato le seguenti operazioni per la realizzazione degli interventi dichiarati nella citata domanda di aiuto:

- inizio estirpazione vigneto obsoleto;
- preparazione del terreno;
- notifica di avvenuta estirpazione;
- prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- prenotazione del materiale per le strutture di sostegno.

Al riguardo si allega garanzia fideiussoria rilasciata dall'Ente garante.

Data _____

Firma

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in caso di validità.

Alla REGIONE CAMPANIA
Direzione Generale Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

UOD _____

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115. Art. 58 - Intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. DOMANDA AGEA n. _____.

Trasmissione domanda di saldo e richiesta collaudo

Il sottoscritto _____, C.F. _____ nato a _____
(Prov. _____) il _____, residente a _____
(Prov. _____), via _____
n. _____ C.A.P. _____, in
conformità alle disposizioni previste dalla normativa citata in oggetto ed in adempimento delle
indicazioni contenute nella comunicazione di codesto Settore protocollo n. _____ del
_____, **comunica** che in data _____ è stata presentata domanda di saldo n. _____

Ai fini del pagamento del contributo, si chiede che venga predisposta da codesto Ufficio il collaudo per l'accertamento finale delle opere eseguite.

OPPURE

Ai fini del pagamento del saldo e dello svincolo della garanzia fideiussoria prestata per il pagamento anticipato della domanda in oggetto, si chiede che venga predisposta da codesto Ufficio il collaudo per l'accertamento finale delle opere eseguite.

ALLEGATI:

(come da Bando RRV 2024/2025)

_____, lì _____

F I R M A

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in caso di validità.

Alla Ditta _____

PEC.....

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115. Art. 58 - Intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____. **Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 - Domanda RRV _____.**

In riferimento al regime di aiuto indicato in oggetto, si comunica che la domanda di aiuto comunitario n. _____, presentata da Codesta Ditta per il tramite del CAA _____ e sottoscritta in data _____ non è ammissibile per le seguenti motivazioni:

Ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90, la S.V. ha diritto di presentare controdeduzioni in forma scritta, eventualmente anche corredate da documentazione, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni solari dalla ricezione della presente, all' indirizzo PEC uod.5007.....@pec.regione.campania.it, avendo cura di indicare nell'oggetto "RRV 2024/2025 Domanda n.".

Tutte le comunicazioni pervenute oltre il termine indicato non saranno valutate.

La presente comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine sopra indicato (dieci giorni dal ricevimento della presente).

Si comunica che il responsabile del procedimento è _____ che potrà essere contattato ai seguenti recapiti:

mail _____

Telefono _____

Si comunica inoltre che, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso si comunica che l'Ufficio è aperto al pubblico nei giorni feriali di _____ dalle ore _____ alle ore _____.

Il Dirigente della UOD

Format graduatoria

[illegible]